



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 70/12

di iniziativa del Consigliere P. CAPUTO, S. CIRILLO recante:
"Interventi normativi sulle leggi regionali 11/2011 e 8/2002 e Misure di
rafforzamento del servizio sanitario regionale"
relatore: L. DE FRANCESCO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	30/5/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	30/5/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	2,3
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 70/XII di iniziativa dei Consiglieri regionali Caputo e Cirillo pag. 4
Interventi normativi sulle leggi regionali 11/2011 e 8/2002 e Misure di rafforzamento del servizio sanitario regionale

Normativa nazionale

Legge n. 215 del 17 dicembre 2021. pag. 10

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021. Art 16 septies pag. 21

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Art. 16-septies. Misure di rafforzamento dell'Agenas e del servizio sanitario della Regione Calabria

D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012. Art 15 pag. 25

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. Art. 15 Pagamenti elettronici

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011. – Art. 22 pag. 31

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Art. 22 Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009. pag. 33

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. Artt. 2 e 5 pag. 122

Codice dell'amministrazione digitale. Art. 2. Finalità e ambito di applicazione Art. 5. Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche

Normativa regionale

L.R. n. 31 del 30 novembre 2021. - Art.1 pag. 129

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti).

L.R. n. 3 del 3 febbraio 2012. pag. 130

Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

L.R. n. 11 del 6 aprile 2011. pag. 144

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.

L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002. Artt. 29-36

pag. 156

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria Titolo IV - Controlli e Piano operativo - Artt. 29-36



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Interventi normativi sulle leggi regionali 11/2011 e 8/2002 e Misure di rafforzamento del servizio sanitario regionale”

I Consiglieri Regionali

F.to Pierluigi Caputo

F.to Salvatore Cirillo

Relazione illustrativa

Articolo 1 - (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2011, n.11)

- a) Si propone di modificare il comma 1 dell'articolo 12 della legge espungendo la parola "direttore", in quanto, a seguito della modifica del comma 2 dell'art. 15 della legge stessa, intervenuta con la legge regionale n.31 del 2021 (art.1, comma1), la responsabilità del BURC è assegnata ad un responsabile scelto tra i dipendenti di categoria D della giunta regionale anziché ad un direttore.
- b) Si propone inoltre di modificare il comma 1 dell'art. 19 in quanto il D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale) prevede l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti alla pubblica amministrazione attraverso il nodo dei pagamenti SPC denominato PagoPA. La piattaforma pagoPA è prevista all'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D. Lgs 82/2005 e, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 2 del CAD e dell'art. 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012, tutte le Pubbliche Amministrazioni sono obbligatoriamente tenute ad aderirvi e ad utilizzarla in via esclusiva, dismettendo altri sistemi di pagamento in incasso.

Articolo 2 - (Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2002, n.8)

L'abrogazione degli articoli da 29 a 36, afferenti al Titolo IV "Controlli e Piano operativo", della legge regionale 8/2002 è motivata dall'esigenza di riordino normativo, in quanto il sistema integrato di ottimizzazione del lavoro e dei controlli interni, ivi compreso il controllo di gestione, è disciplinato dalla legge regionale 3 febbraio 2012, n.3 "Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150".

Articolo 3 - (Misure di rafforzamento del servizio sanitario regionale)

L'art. 16 septies, comma 2, lettera d), del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 dispone che, al fine di garantire la piena operatività delle attività proprie della gestione sanitaria accentrata (GSA), operante ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Regione Calabria può avvalersi di un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e del limite di spesa complessivo di 500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Nel rispetto della suddetta disposizione normativa, con la presente legge, si provvede ad autorizzare la Giunta regionale allo svolgimento delle procedure selettive ed alla successiva contrattualizzazione degli esperti e dei consulenti, nei limiti imposti dalle norme vigenti.

Articolo 4 – Norma finanziaria

La norma prevede che non derivano nuovi o maggiori oneri dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge in quanto trattasi di previsioni di carattere ordinamentale.

Per quanto attiene l'articolo 3, alle spese derivanti dalla suddetta disposizione si farà fronte con le risorse che saranno allocate alla Missione 13 – Programma 07, a seguito di riduzione dello stanziamento di competenza della Missione 20.03 del bilancio di previsione 2022-2024.

La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2022-2024.

Relazione tecnico finanziaria

Le modifiche relative agli articoli 1 e 2 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Gli oneri finanziari derivanti dall'articolo 3 della presente legge sono stati stimati, in ossequio al dettato dell'art. 16septies, comma 2, lettera d), del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, nel limite massimo di euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024. Tale importo viene indicato dalla suddetta norma quale limite di spesa complessivo per la contrattualizzazione di n. 5 esperti o consulenti che svolgano attività di supporto volta a garantire la piena operatività delle attività proprie della gestione sanitaria accentrata (GSA) del servizio sanitario della Regione. L'effettivo fabbisogno finanziario, nei limiti indicati in precedenza, sarà determinato dal dipartimento "Tutela della salute e servizi socio-sanitari", cui spetta il compito di definire le professionalità necessarie allo svolgimento delle attività indicate dalla legge.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tab. 1 – Oneri finanziari

Articolo	Descrizione	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Articolo 1	La norma ha carattere ordinamentale			0
Articolo 2	La norma ha carattere ordinamentale			0
Articolo 3	La norma dispone l'iscrizione in bilancio delle risorse previste dal D.L. 146/2021 per il rafforzamento del sistema sanitario	C	P	1.500.000,00
Articolo 4	Norma finanziaria			
Articolo 5	La norma dispone l'entrata in vigore			

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il capitolo, la missione e il programma relativi agli oneri finanziari indicati nella tabella 1

n. Missione/Programma	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
U.20.03	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00
U.13.07	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00

Proposta di legge recante: “Interventi normativi sulle leggi regionali 11/2011 e 8/2002 e Misure di rafforzamento del servizio sanitario regionale”

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2011, n. 11)

1. La legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 (Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti) è così modificata:

- a) nel comma 1 dell’articolo 12, la parola “direttore” è soppressa;
- b) nel comma 1 dell’articolo 19, le parole da “in” a “BURC” sono sostituite dalle seguenti: “mediante pagamento elettronico, per mezzo del servizio regionale integrato con il Nodo nazionale dei pagamenti SPC denominato “pagoPA”, in attuazione dell’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale.”

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)

1. Gli articoli da 29 a 36 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) sono abrogati.

Art. 3

(Misure di rafforzamento del servizio sanitario regionale)

1. Al fine di dare attuazione all’articolo 16-*septies*, comma 2, lettera d), del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 e per garantire la piena operatività delle attività proprie della gestione sanitaria accentrata (GSA), la Giunta regionale è autorizzata a nominare, nel rispetto della normativa vigente, cinque esperti o consulenti, nel limite di spesa complessivo di 500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 3, quantificati nel limite massimo di euro 500.000,00, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 – Programma 07 (U.13.07), mediante contestuale riduzione, per il medesimo importo, dello stanziamento di spesa della Missione

20 – Programma 03 (U.20.03) del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge n. 215 del 17 dicembre 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146*, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Art. 1.

1. Il *decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146*, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(...)

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146* - Articoli da 16-bis a 16-octies

Dopo l' *articolo 16* sono inseriti i seguenti:

«Art. 16-bis (Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali). - 1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e di razionalizzare gli spazi in uso alle amministrazioni dello Stato di cui all' *articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, attraverso la rapida realizzazione degli interventi di rifunionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle

Legge n. 215 del 17 dicembre 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

esigenze allocative delle medesime amministrazioni statali, in coerenza con le finalità di digitalizzazione e sostenibilità ecologica previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agazia del demanio convoca la conferenza di servizi ai sensi dell' *articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*, per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all' *articolo 23, commi 5 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. Nella medesima conferenza di servizi, da intendersi indetta anche ai sensi e per gli effetti dell' *articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383*, è acquisito il parere, da rendere ai sensi dell' *articolo 215 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, nel termine di venti giorni, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente, cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura dell'Agazia del demanio.

2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1, predisposto in conformità a quanto previsto dall' *articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, è trasmesso altresì, a cura dell'Agazia del demanio, all'autorità competente ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, unitamente alla documentazione di cui agli *articoli 13, comma 3, e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006*, e all'autorità preposta alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all' *articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. Si applicano i termini di cui all' *articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*. Gli esiti delle valutazioni ambientale e archeologica sono trasmessi e comunicati dalle autorità competenti alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all' *articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006*.

3. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e delle autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione

Legge n. 215 del 17 dicembre 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146*, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal comitato tecnico amministrativo di cui all' *articolo 215 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, il provvedimento di valutazione ambientale e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell' *articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, e le comunicazioni agli interessati di cui all' *articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, tengono luogo della fase partecipativa di cui all' *articolo 11 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001*. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

4. In deroga all' *articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell' *articolo 26, comma 6, del medesimo codice* accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, a quelle impartite in sede di valutazione ambientale e archeologica nonché a quelle eventualmente impartite all'esito della procedura di cui all' *articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241*.

5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito della verifica di cui al comma 4, l'Agenzia del demanio procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.

6. L'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi,

Legge n. 215 del 17 dicembre 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di progettazione affidati e per l'esecuzione dei lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio può indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa è chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni conseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.

7. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, anche per far fronte alle esigenze derivanti dal prolungamento dell'emergenza sanitaria, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi applicativi e sistemistici, servizi cloud e contact center, sicurezza, reti locali, server, personal computer e licenze software, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. All'articolo 38, comma 1, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "Difesa servizi S.p.A.," sono inserite le seguenti: "l'Agenzia del demanio,".

9. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica ed innovazione digitale perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché per accelerare la realizzazione degli interventi di valorizzazione, manutenzione, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli immobili di proprietà statale, inclusi gli immobili confiscati gestiti dall'Agenzia del demanio, la predetta Agenzia opera utilizzando le risorse della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi 106 e da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine la Struttura di cui al presente comma opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Legge n. 215 del 17 dicembre 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146*, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Art. 16-ter (Modifica all' *articolo 14-quater del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 dicembre 1931, n. 1710*). - 1. All' *articolo 14-quater del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 dicembre 1931, n. 1710*, il primo comma è sostituito dal seguente:

“I proventi delle ritenute di cui all'articolo 14-bis, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle indennità, sono impiegati in acquisti e investimenti secondo le modalità di cui all' *articolo 26, primo comma, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187*, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568”.

Art. 16-quater (Modifiche all' *articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68*). - 1. All' *articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “In deroga ai limiti temporali previsti dall' *articolo 168, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, al medesimo personale possono essere conferiti più incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni. Al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero, gli esperti sono reimpiegati nel territorio nazionale, con possibilità di ulteriore destinazione all'estero presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni”;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Il servizio prestato dagli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre 2030.

Art. 16-quinquies (Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL). - 1. E' istituita presso l'INAIL l'Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul bilancio dell'Istituto, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare

Legge n. 215 del 17 dicembre 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146*, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di attuazione per la predetta Anagrafe.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all' *articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*.

Art. 16-sexies (Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali entro il 31 dicembre 2023 e contenimento della spesa per società pubbliche). - 1. In considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT ai sensi dell' *articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, nonché le Autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dai *commi 4, 6 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*;

b) rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui all' *articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, di un parametro non superiore a 15 metri quadrati per addetto ovvero non superiore a 20 metri quadrati per addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;

c) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall' *articolo 2,*

Legge n. 215 del 17 dicembre 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per le amministrazioni statali.

2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale e ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 non si applicano alla società AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all' *articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, ivi comprese le disposizioni di cui all' *articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della medesima legge n. 196 del 2009, all' articolo 1, commi 859, 861, 862, 863, 864, 867, 868, 869, 870, 871 e 872, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91*. La società rispetta l'obbligo di informazione preventiva al competente Ministero in relazione alle operazioni finanziarie che comportano la variazione dell'esposizione debitoria della società stessa.

3. Avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui risultati economici delle società derivanti dall'epidemia da COVID-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all' *articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è sospesa per gli anni 2021 e 2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non sono comunque considerati nel computo delle annualità in perdita. Le disposizioni di cui all' *articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, non si applicano alle società a partecipazione pubblica quotate, come definite all' *articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*, nonché alle società da queste controllate.

Art. 16-septies (Misure di rafforzamento dell'Agenas e del servizio sanitario della Regione Calabria). - 1. Al *comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Al fine di consentire all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) di supportare le attività dei commissari ad acta per l'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali, per l'anno 2022, l'Agenas è autorizzata a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all' *articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76*, in deroga alle

Legge n. 215 del 17 dicembre 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146*, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

ordinarie procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica. Ai relativi oneri, pari a euro 1.790.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui al primo periodo”.

2. In ottemperanza alla sentenza della *Corte costituzionale n. 168 del 23 luglio 2021* e al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria:

a) l'Agenda nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) assegna il personale assunto ai sensi del *comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a supporto del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2024. Il predetto personale, sulla base dei fabbisogni stimati dal commissario ad acta, può operare anche presso il Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e gli enti di cui all' *articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, del servizio sanitario della medesima regione che assicurano le risorse strumentali necessarie;

b) ciascuno degli enti di cui all' *articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, del servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse, comunque denominate, deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso, previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020, è autorizzato a reclutare, sulla base dei fabbisogni di personale valutati e approvati dal commissario ad acta, fino a 5 unità di personale non dirigenziale, categoria D, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, esperte nelle predette procedure e dotate dei previsti requisiti formativi, nel limite di spesa di euro 207.740 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Le predette unità sono reclutate tramite procedura selettiva pubblica direttamente dagli enti ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di

Legge n. 215 del 17 dicembre 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

cui all' *articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.869.660 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a cui si provvede per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse di cui all' *articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 dicembre 2020, n. 181*, e per l'anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla lettera f) del presente comma. Resta fermo che, qualora i fornitori non diano risposta entro il 31 dicembre 2022 alla prevista circolarizzazione obbligatoria, il corrispondente debito si intende non dovuto;

c) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, la Guardia di finanza, nell'ambito delle proprie funzioni, collabora con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso, disponendo l'impiego di un contingente di 5 ispettori per ciascuno degli enti di cui all' *articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, del servizio sanitario della Regione Calabria. Le modalità operative della collaborazione sono definite nell'ambito del protocollo d'intesa previsto dall' *articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 dicembre 2020, n. 181*. A tal fine la Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto dagli *articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall' *articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, all'assunzione dal 1° gennaio 2022 di 45 unità di personale del ruolo ispettori della Guardia di finanza quale anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025. Agli oneri di cui alla presente lettera, pari a euro 1.517.491 per il 2022, a euro 2.075.280 per il 2023 e a euro 2.507.757 per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' *articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*;

d) al fine di garantire la piena operatività delle attività proprie della gestione sanitaria accentrata (GSA) del servizio sanitario della Regione Calabria operante ai sensi dell' *articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, la Regione Calabria, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e a valere sulle risorse del

Legge n. 215 del 17 dicembre 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146*, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

proprio bilancio, è autorizzata, per la gestione della predetta GSA, al reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a trentasei mesi, di 1 unità di personale dirigenziale e di 4 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, tramite procedura selettiva pubblica operata, d'intesa con il commissario ad acta ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all' *articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Il menzionato contingente di personale può essere integrato, a valere sulle risorse del bilancio della Regione Calabria, da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e del limite di spesa complessivo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per il medesimo triennio 2022-2024 la Regione Calabria è autorizzata a conferire due incarichi dirigenziali in deroga ai limiti percentuali di cui all' *articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*;

e) per l'anno 2022 non si dà luogo alla compensazione del saldo di mobilità extraregionale definita per la Regione Calabria nella matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno 2022. Le relative somme sono recuperate dalle regioni e province autonome in un arco quinquennale a partire dall'anno 2026. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a tal fine. Si applicano conseguentemente le disposizioni di cui all' *articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*;

f) è autorizzato nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

g) al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, assicurando al servizio sanitario della Regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria di cui all' *articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima

Legge n. 215 del 17 dicembre 2021.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesoreri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni della presente lettera si applicano fino al 31 dicembre 2025.

3. Il comma 2 si applica nei confronti della Regione Calabria anche ove, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria. In tale ipotesi ogni riferimento al commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro si intende fatto alla Regione Calabria.

Art. 16-octies (Semplificazione e accelerazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma di interventi per le città di Bergamo e Brescia designate "Capitale italiana della cultura" per il 2023). - 1. In considerazione della designazione delle città di Bergamo e Brescia quali "Capitale italiana della cultura" per l'anno 2023, disposta dall' *articolo 183, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, al fine di assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei relativi territori, ricompresi nel sistema accentrato delle manutenzioni di cui all' *articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, previo accordo con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'esecuzione dei predetti interventi manutentivi può essere gestita dall'Agenzia del demanio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, qualora gli stessi interventi siano relativi ad immobili rientranti nei piani per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento della medesima Agenzia, ovvero laddove possano essere comunque garantite economie di scala e forme di razionalizzazione degli investimenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo l'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare, nel limite complessivo di 6 milioni di euro, le risorse stanziata a legislazione vigente ai sensi dell' *articolo 12, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*».

(...)

D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021. Art 16 septies**Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.**

(...)

Art. 16-septies. *Misure di rafforzamento dell'Agenas e del servizio sanitario della Regione Calabria* ⁽⁸²⁾

1. Al comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di consentire all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) di supportare le attività dei commissari ad acta per l'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali, per l'anno 2022, l'Agenas è autorizzata a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica. Ai relativi oneri, pari a euro 1.790.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui al primo periodo».

2. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 23 luglio 2021 e al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria:

a) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) assegna il personale assunto ai sensi del *comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a supporto del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2024. Il predetto personale, sulla base dei fabbisogni stimati dal commissario ad acta, può operare anche presso il Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e gli enti di cui all' *articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, del servizio sanitario della medesima regione che assicurano le risorse strumentali necessarie;

D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021. Art 16 septies**Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.**

b) ciascuno degli enti di cui all' *articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, del servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse, comunque denominate, deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso, previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020, è autorizzato a reclutare, sulla base dei fabbisogni di personale valutati e approvati dal commissario ad acta, fino a 5 unità di personale non dirigenziale, categoria D, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, esperte nelle predette procedure e dotate dei previsti requisiti formativi, nel limite di spesa di euro 207.740 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Le predette unità sono reclutate tramite procedura selettiva pubblica direttamente dagli enti ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all' *articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.869.660 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a cui si provvede per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse di cui all' *articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 dicembre 2020, n. 181*, e per l'anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla lettera f) del presente comma. Resta fermo che, qualora i fornitori non diano risposta entro il 31 dicembre 2022 alla prevista circolarizzazione obbligatoria, il corrispondente debito si intende non dovuto;

c) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, la Guardia di finanza, nell'ambito delle proprie funzioni, collabora con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso, disponendo l'impiego di un contingente di 5 ispettori per ciascuno degli enti di cui all' *articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, del servizio sanitario della Regione Calabria. Le modalità operative della collaborazione sono definite nell'ambito del protocollo d'intesa previsto dall' *articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 dicembre 2020, n. 181*. Per le finalità di cui alla presente lettera e per le ulteriori esigenze connesse all'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria nell'ambito di analoghe situazioni emergenziali, la dotazione organica del ruolo ispettori della Guardia di finanza è incrementata di quarantacinque unità, di cui è autorizzata l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste

D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021. Art 16 septies

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

a legislazione vigente e fermo restando quanto previsto dagli *articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera, pari a euro 76.707 per l'anno 2022, euro 1.594.117 per l'anno 2023, euro 2.111.301 per l'anno 2024, euro 2.507.529 per l'anno 2025, euro 2.515.904 per l'anno 2026 ed euro 2.608.033 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*; ⁽⁸³⁾

c-bis) all'*articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199*, le parole: « 23.702 unità» sono sostituite dalle seguenti: « 23.747 unità»; ⁽⁸⁴⁾

c-ter) all'*articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*, le parole: « 28.702 unità» sono sostituite dalle seguenti: « 28.747 unità»; ⁽⁸⁴⁾

d) al fine di garantire la piena operatività delle attività proprie della gestione sanitaria accentrata (GSA) del servizio sanitario della Regione Calabria operante ai sensi dell'*articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, la Regione Calabria, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e a valere sulle risorse del proprio bilancio, è autorizzata, per la gestione della predetta GSA, al reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a trentasei mesi, di 1 unità di personale dirigenziale e di 4 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, tramite procedura selettiva pubblica operata, d'intesa con il commissario ad acta ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'*articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Il menzionato contingente di personale può essere integrato, a valere sulle risorse del bilancio della Regione Calabria, da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e del limite di spesa complessivo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per il medesimo triennio 2022-2024 la Regione Calabria è autorizzata a conferire due incarichi dirigenziali in deroga ai limiti percentuali di cui all'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*;

e) per l'anno 2022 non si dà luogo alla compensazione del saldo di mobilità extraregionale definita per la Regione Calabria nella matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza

D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021. Art 16 septies

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

delle regioni e delle province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno 2022. Le relative somme sono recuperate dalle regioni e province autonome in un arco quinquennale a partire dall'anno 2026. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a tal fine. Si applicano conseguentemente le disposizioni di cui all' *articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*;

f) è autorizzato nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

g) al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, assicurando al servizio sanitario della Regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria di cui all' *articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesoreri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni della presente lettera si applicano fino al 31 dicembre 2025.

3. Il comma 2 si applica nei confronti della Regione Calabria anche ove, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria. In tale ipotesi ogni riferimento al commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro si intende fatto alla Regione Calabria.

(82) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215*.

(83) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 69, lett. a), L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(84) Lettera inserita dall' *art. 1, comma 69, lett. b), L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(...)

D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012. Art 15**Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.****Art. 15** *Pagamenti elettronici* ⁽¹³⁷⁾

1. L'*articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, recante «Codice dell'amministrazione digitale», è sostituito dal seguente: «Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche). - 1. I soggetti di cui all'*articolo 2, comma 2*, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine:

a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento:

- 1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'*articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293*, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;
- 2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;

b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'*articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni

**D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012. Art 15
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.**

effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 gennaio 1994, n. 71*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'*articolo 81 comma 2-bis* e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati.

3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalità di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.

3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, come modificato dall'*articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 luglio 2012, n. 94*, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo *articolo 1, comma 450*, stipulati nelle forme di cui all'*articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici.

3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalità di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato *articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006*. Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013.

4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.

5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.» ⁽¹²⁸⁾

[2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica

**D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012. Art 15
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.**

amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui al *decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, è disciplinata l'estensione delle modalità di pagamento anche attraverso tecnologie mobili. ⁽¹³³⁾ ⁽¹³⁵⁾ ⁽¹³⁴⁾]

3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'*articolo 23, comma 5, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69*, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle funzionalità messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del *decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*. ⁽¹³⁰⁾

4-bis. A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, a eccezione dell'*articolo 16* in materia di pagamento in misura ridotta. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'*articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981* è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'*articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981*. ⁽¹³⁸⁾

[4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta applicano le regole e le misure, anche

D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012. Art 15
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

contrattuali, necessarie ad assicurare l'efficace traslazione degli effetti delle disposizioni del decreto di cui al comma 4-bis, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché di promuovere l'efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte nel rispetto delle regole di concorrenza e dell'autonomia contrattuale delle parti. ⁽¹³¹⁾ ⁽¹³⁶⁾]

5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili. ⁽¹³²⁾ ⁽¹³⁹⁾

5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'*articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'*articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*. ⁽¹²⁹⁾

5-ter. Al comma 5 dell'*articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformità ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica». ⁽¹²⁹⁾

5-quater. All'*articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. E' considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi». ⁽¹²⁹⁾

(128) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(129) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(130) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 15-bis, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2014, n. 15*, dall' *art. 1, comma 900, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e, successivamente, dall' *art. 19-ter, comma 1, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l' *art. 1, comma 901 della medesima L. 28 dicembre 2015, n. 208*. Il presente comma era stato modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 19 dicembre 2019, n. 157*).

(131) Comma inserito dall' *art. 1, comma 900, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(132) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 900, lett. c), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(133) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(134) Per le modalità di adozione del decreto ministeriale di cui al presente comma, vedi l' *art. 13, comma 2-quater, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(135) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, e dall' allegato 1 al D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10*, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016*.

(136) Comma abrogato dall' *art. 6, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(137) Il presente articolo era stato modificato, con l'inserimento del comma 4-quater, dall' *art. 23, comma 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019,*

**D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012. Art 15
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.**

n. 124; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 19 dicembre 2019, n. 157).

(138) Comma inserito dall' art. 19-ter, comma 1, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, e, successivamente, così modificato dall' art. 18, comma 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36. In precedenza il comma 4-bis era stato inserito dall' art. 1, comma 900, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e successivamente, abrogato dall' art. 6, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall' art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017.

(139) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 gennaio 2014.

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011. – Art. 22**Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.**

(...)

Art. 22 *Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione*

1. Le regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'*articolo 19*, comma 2, lettera b), punto i), individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, d'ora in poi denominato gestione sanitaria accentrata presso la regione, deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.

2. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione registra i fatti gestionali nel libro giornale e li imputa ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedendo alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da darne rappresentazione nel bilancio di esercizio.

3. Le regioni individuano il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione che è tenuto:

a) all'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;

b) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al *decreto ministeriale 13 novembre 2007* e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi all'ente ivi identificato con il codice "000";

c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti degli enti di cui all'*articolo 19*, comma 2, lettera c), secondo le modalità definite nell'*articolo 32*. In sede di consolidamento, il responsabile della

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011. – Art. 22

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

gestione sanitaria accentrata presso la regione garantisce la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP di cui al *decreto ministeriale 13 novembre 2007* e s.m.i. e relative all'ente ivi identificato con il codice "999". In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale, assicurano l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria. Tale riconciliazione è obbligatoriamente riportata nella nota integrativa di cui all'*articolo 32*;

d) le regioni individuano un responsabile regionale che certifichi, con riferimento alla gestione sanitaria accertata presso la regione:

i. in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità;

ii. in sede di rendicontazione annuale, quando indicato al punto i), nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità.

(...)

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.****Titolo I****PRINCIPI GENERALI****Art. 1. Oggetto e finalità**

1. In attuazione degli *articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15*, le disposizioni del presente decreto recano una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare. Fermo quanto previsto dall'*articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, recano altresì norme di raccordo per armonizzare con la nuova disciplina i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui all'*articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, e ai *decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63*.

2. Le disposizioni del presente decreto assicurano una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, nonché la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Titolo II ⁽²⁾

MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 2. *Oggetto e finalità*

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale.

(2) Per la determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni del presente titolo al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali, vedi l'*art. 57, comma 21, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235* e il *D.P.C.M. 15 giugno 2016, n. 158*.

Art. 3. *Principi generali*

1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo le modalità indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 19 del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*. ⁽³⁾

3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.

4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali. ⁽⁴⁾

5-bis. La valutazione negativa, come disciplinata nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. ⁽⁵⁾

6. Fermo quanto previsto dall'*articolo 13*, dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(4) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(5) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

Capo II

Il ciclo di gestione della performance

Art. 4. *Ciclo di gestione della performance*

1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'*articolo 3*, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.

2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'*articolo 10*; ⁽⁶⁾

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi ⁽⁷⁾.

(6) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(7) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

Art. 5. Obiettivi e indicatori

01. Gli obiettivi si articolano in:

a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini;

b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell'articolo 8 del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, nel Piano della performance di cui all'articolo 10. ⁽⁸⁾

1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della *legge 5 giugno 2003, n. 131*. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b), sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla *legge 31 dicembre 2009, n. 196*, e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del Piano di cui all'articolo 10, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento. ⁽⁹⁾

1-bis. Nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli enti locali, su base volontaria ovvero obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, gli obiettivi specifici relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente. ⁽¹⁰⁾

1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa. ⁽¹⁰⁾

2. Gli obiettivi sono:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

(8) Comma premesso dall' *art. 3, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(9) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(10) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

Art. 6. Monitoraggio della performance

1. Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c). ⁽¹¹⁾

[2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo politico-amministrativo si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione presenti nell'amministrazione. ⁽¹²⁾]

(11) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(12) Comma abrogato dall' *art. 4, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.****Art. 7. Sistema di misurazione e valutazione della performance** ⁽¹⁷⁾

1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance. ⁽¹⁴⁾

2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:

a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'*articolo 14*, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;

b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9; ⁽¹⁵⁾

c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis ⁽¹⁵⁾.

2-bis. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, è adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'*articolo 3*, comma 2, e in esso sono previste, altresì, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. ⁽¹⁶⁾

[3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, individua, secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all'*articolo 13*, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo:

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

- a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del presente decreto;
 - b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
 - c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
 - d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. ⁽¹³⁾
-]

(13) Comma abrogato dall' *art. 8, comma 1, lett. a), D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105.*

(14) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(15) Lettera così sostituita dall' *art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(16) Comma inserito dall' *art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(17) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *D.M. 26 marzo 2014, n. 76. Vedi, anche, l'art. 19, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.*

Art. 8. Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa ⁽²⁰⁾

1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:

- a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività; ⁽¹⁸⁾

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;

d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

1-bis. Le valutazioni della performance organizzativa sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della funzione pubblica, tenendo conto anche delle esperienze di valutazione svolte da agenzie esterne di valutazione, ove previste, e degli esiti del confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del *decreto-legge n. 90 del 2014*, con particolare riguardo all'ambito di cui alla lettera g) del comma 1 ⁽¹⁹⁾.

(18) Lettera così sostituita dall' *art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(19) Comma aggiunto dall' *art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(20) Vedi, anche, l' *art. 19, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

Art. 9. Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale ⁽²⁵⁾

1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7, è collegata: ⁽²¹⁾

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva; ⁽²²⁾

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate; ⁽²³⁾

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

1-bis. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è collegata altresì al raggiungimento degli obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione e nel Piano della performance, nonché di quelli specifici definiti nel contratto individuale. ⁽²⁴⁾

2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all'articolo 7 e collegate:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

3. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

(21) Alinea così modificato dall' art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(22) Lettera così modificata dall' art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(23) Lettera così modificata dall' art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(24) Comma inserito dall' art. 7, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(25) Vedi, anche, l' art. 19, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance ⁽³⁴⁾

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: ⁽²⁷⁾

a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; ^{(28) (32)}

b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato ⁽²⁹⁾.

1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'*articolo 169*, comma 3-bis, del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'*articolo 227* del citato decreto legislativo. ⁽³⁰⁾

1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), è predisposto a seguito della presentazione alle Camere del documento di economia e finanza, di cui all'*articolo 10* della *legge 31 dicembre 2009, n. 196*. Il Piano delle performance è adottato non oltre il termine di cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione di cui all'*articolo 21* della *legge 31 dicembre 2009, n. 196*, o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'*articolo 19* del *decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91*. ⁽³⁰⁾

[2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'*articolo 13* e al Ministero dell'economia e delle finanze. ⁽²⁶⁾]

[3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance. ⁽²⁶⁾]

[4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'*articolo 14* del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. ⁽²⁶⁾]

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'*articolo 12*, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica. ⁽³¹⁾ ⁽³³⁾

(26) Comma abrogato dall' *art. 8, comma 1, lett. b)*, D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105.

(27) Alinea così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(28) Lettera così modificata dall' *art. 8, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(29) Lettera così modificata dall' *art. 8, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(30) Comma inserito dall' *art. 8, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(31) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. e)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(32) Sul contenuto del documento previsto dalla presente lettera vedi, anche, l' *art. 14, comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124*, come modificato dall' *art. 263, comma 4-bis, lett. a)*, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

(33) Sull'applicabilità delle sanzioni previste dal presente comma vedi l' *art. 6, comma 6-bis, lett. a)*, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall' *art. 1, comma 12, lett. a)*, n. 3), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

(34) Vedi, anche, l' *art. 169, comma 3-bis*, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. g-bis)*, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012,

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

n. 213, e l'art. 19, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

Capo III

Trasparenza e rendicontazione della performance

Art. 11. Trasparenza ⁽³⁵⁾

[1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'*articolo 13*;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'*articolo 10*,

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.

5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'*articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.*

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'*articolo 10, comma 1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:

a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'*articolo 10*;

c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;

d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;

e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'*articolo 14*;

f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;

h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;

i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.]

(35) Articolo abrogato dall' *art. 53, comma 1, lett. i), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.*

Capo IV

Soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance

Art. 12. Soggetti ⁽³⁷⁾

1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche intervengono:

a) il Dipartimento della funzione pubblica titolare delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento, esercitate secondo le previsioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del *decreto-legge n. 90 del 2014*; ⁽³⁶⁾

b) gli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'*articolo 14*;

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

- c) l'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione;
- d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.

(36) Lettera così sostituita dall' *art. 9, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(37) Vedi, anche, l' *art. 19, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.*

Art. 13. Autorità nazionale anticorruzione ⁽⁴³⁾ ⁽⁵³⁾

1. La Commissione istituita in attuazione dell'articolo 4, *comma 2, lettera f)*, della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, e ridenominata Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 1 della *legge 6 novembre 2012, n. 190* e dell'articolo 19 del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche. ⁽⁴⁴⁾

2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e l'Autorità sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 6 e 8. ⁽⁴⁵⁾

3. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica. ⁽³⁹⁾

4. La struttura operativa dell'Autorità è diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione dell'Autorità medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento. Nei limiti delle disponibilità di bilancio l'Autorità può avvalersi di non più di 10 esperti di elevata professionalità ed esperienza sui temi della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. Può inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica. ⁽⁴⁶⁾

[5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendenti di cui all'*articolo 14* e delle altre Agenzie di valutazione; a tale fine:

- a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche;
- b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;
- c) confronta le performance rispetto a standard ed esperienze, nazionali e internazionali;
- d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione;
- e) favorisce la cultura delle pari opportunità con relativi criteri e prassi applicative. ⁽⁴¹⁾

]

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

6. L'Autorità nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilità autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione: ⁽⁴⁷⁾

[a) fornisce supporto tecnico e metodologico all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance; ⁽⁴²⁾

[b) definisce la struttura e le modalità di redazione del Piano e della Relazione di cui all'*articolo 10*; ⁽⁴²⁾

[c) verifica la corretta predisposizione del Piano e della Relazione sulla Performance delle amministrazioni centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi; ⁽⁴²⁾

[d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'*articolo 7* in termini di efficienza e produttività; ⁽⁴²⁾

e) adotta le linee guida per la predisposizione dei Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'*articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*; ⁽⁴⁸⁾

[f) adotta le linee guida per la definizione degli Strumenti per la qualità dei servizi pubblici; ⁽⁴²⁾

[g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'*articolo 14*; ⁽⁴²⁾

[h) promuove analisi comparate della performance delle amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalità ed iniziative ritenute utili; ⁽⁴²⁾

[i) redige la graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di cui all'*articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001*; a tale fine svolge adeguata attività istruttoria e può richiedere alle amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti; ⁽⁴²⁾

[l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese e le relative associazioni rappresentative; le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali; le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'*articolo 14* e quelli di controllo interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche; ⁽⁴²⁾

[m) definisce un programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della performance attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo; ^{(49) (54)}

[n) predisporre una relazione annuale sulla performance delle amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione attraverso la

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed altre modalità ed iniziative ritenute utili; ⁽⁴²⁾]

[o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale; ⁽⁴²⁾]

[p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche ⁽⁴⁹⁾ ⁽⁵⁴⁾.]

[7. La Commissione provvede al coordinamento, al supporto operativo e al monitoraggio delle attività di cui all'*articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, come modificato dall'*articolo 28* del presente decreto. ⁽⁴⁰⁾]

8. Presso l'Autorità è istituita la Sezione per l'integrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno della amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità. La Sezione promuove la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza di cui *articolo 11*, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione. ⁽⁵⁰⁾

9. I risultati dell'attività dell'Autorità sono pubblici. L'Autorità assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attività al Ministro per l'attuazione del programma di Governo. ⁽⁵⁰⁾

10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, l'Autorità affida ad un valutatore indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della sua attività e sull'adeguatezza della struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità. ⁽⁵⁰⁾

11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione, le norme regolatrici

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

dell'autonoma gestione finanziaria dell'Autorità e fissati i compensi per i componenti. ⁽⁵⁰⁾ ⁽⁵²⁾

12. Il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del *decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213*, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto del presente decreto. ⁽³⁸⁾

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15*. All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15*, ferme restando le risorse da destinare alle altre finalità di cui al medesimo comma 3 dell'*articolo 4* ⁽⁵¹⁾.

(38) Comma modificato dall' *art. 60, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*, e, successivamente, così sostituito dall' *art. 10, comma 1, lett. h), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(39) Comma modificato dall'*art. 2, comma 12-decies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*, sostituito dall' *art. 5, comma 5, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*, e, successivamente, così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. e), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(40) Comma abrogato dall' *art. 19, comma 12, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(41) Comma abrogato dall' *art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105*.

(42) Lettera abrogata dall' *art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105*.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

- (43) Rubrica così sostituita dall' *art. 10, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.
- (44) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.
- (45) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. b) e d)*, *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.
- (46) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. b) e f), nn. 1), 2) e 3)*, *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.
- (47) Alinea così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.
- (48) Lettera così modificata dall' *art. 10, comma 1, lett. g), n. 1)*, *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.
- (49) Lettera soppressa dall' *art. 10, comma 1, lett. g), n. 2)*, *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.
- (50) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.
- (51) Vedi, anche, il comma 3-quater dell' *art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*, aggiunto dall' *art. 54* del presente decreto.
- (52) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 12 marzo 2010* e il *D.M. 1° luglio 2010*.
- (53) Vedi, anche, il *D.P.R. 11 marzo 2011, n. 65*, l'*art. 1, comma 2, L. 6 novembre 2012, n. 190*, l'*art. 34-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221* e l'*art. 19, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (54) Vedi, anche, l' *art. 19, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.****Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della performance** ⁽⁶⁵⁾

1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. ⁽⁵⁶⁾

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'*articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999*, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica. ⁽⁵⁷⁾

2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni. ⁽⁵⁷⁾

[3. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all'*articolo 13*, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta. ⁽⁵⁵⁾]

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; ⁽⁵⁸⁾

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica; ⁽⁵⁹⁾

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'*articolo 10*, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; ⁽⁶⁰⁾

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; ⁽⁶¹⁾

e) propone, sulla base del sistema di cui all'*articolo 7*, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del *decreto legge n. 90 del 2014*; ⁽⁶²⁾

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del *decreto-legge n. 90 del 2014*, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7. ⁽⁶³⁾

4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti. ⁽⁶³⁾

[5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'*articolo 13*, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione. ⁽⁵⁵⁾]

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

[7. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'*articolo 13*, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'*articolo 13*. ⁽⁵⁵⁾]

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. ⁽⁶⁴⁾

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.

(55) Comma abrogato dall' *art. 8, comma 1, lett. d), D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105.*

(56) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(57) Comma inserito dall' *art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(58) Lettera così modificata dall' *art. 11, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(59) Lettera così modificata dall' *art. 11, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(60) Lettera così modificata dall' *art. 11, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(61) Lettera così modificata dall' *art. 11, comma 1, lett. c), n. 4), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(62) Lettera così modificata dall' *art. 11, comma 1, lett. c), n. 5), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(63) Comma inserito dall' *art. 11, comma 1, lett. c), n. 6), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(64) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

(65) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi: per il Ministero della difesa, il *D.P.R. 11 marzo 2011, n. 65*; per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il *D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 42*; per il Ministero della salute, il *D.P.R. 17 settembre 2013, n. 138*. Vedi, anche, l'*art. 19, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

Art. 14-bis. *Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV* ⁽⁶⁶⁾ ⁽⁶⁸⁾

1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica avvalendosi del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. ⁽⁶⁷⁾
3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.
4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrità e di competenza individuati ai sensi del comma 1.
5. Con le modalità di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.
6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalità e dei

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

requisiti stabiliti dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.

(66) Articolo inserito dall' *art. 11, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(67) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 5, D.L. 30 aprile 2022, n. 36.*

(68) Per la disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, vedi il *D.M. 6 agosto 2020.*

Art. 15. Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo

1. L'organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità.

2. L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione:

- a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici;
 - b) definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione di cui all'*articolo 10*, comma 1, lettere a) e b);
 - c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;
 - d) definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'*articolo 11*, nonché gli eventuali aggiornamenti annuali.
-

Art. 16. Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale ⁽⁶⁹⁾

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

[1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell'*articolo 11*, commi 1 e 3. ⁽⁷⁰⁾]

2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del *decreto legislativo n. 281 del 1997* in sede di Conferenza unificata. ⁽⁷¹⁾

[3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino all'emanazione della disciplina regionale e locale. ⁽⁷²⁾]

(69) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l' *art. 18, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(70) Comma abrogato dall' *art. 12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(71) Comma così sostituito dall' *art. 12, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(72) Comma abrogato dall' *art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

Titolo III ⁽⁷³⁾**MERITO E PREMI****Capo I**

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Disposizioni generali

Art. 17. Oggetto e finalità

1. Le disposizioni del presente titolo recano strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati a principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.
2. Dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(73) Per la determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni del presente titolo al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali, vedi l'art. 57, comma 21, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e il D.P.C.M. 15 giugno 2016, n. 158.

Art. 18. Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.
 2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.
-

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.****Art. 19. Criteri per la differenziazione delle valutazioni** ⁽⁷⁴⁾

1. Il contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell'*articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'*articolo 9, comma 1, lettera d)*, corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.
2. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi di cui al comma 1 è applicato con riferimento alla retribuzione di risultato.

(74) Articolo modificato dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 13, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

Art. 19-bis. Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali ⁽⁷⁵⁾

1. I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo.
2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall'*articolo 8, comma 1, lettere c) ed e)*.
3. Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

strumentali e di supporto secondo le modalità individuate dall'Organismo indipendente di valutazione.

4. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3 sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione.

5. L'organismo indipendente di valutazione verifica l'effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).

(75) Articolo inserito dall' *art. 13, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

Capo II

Premi

Art. 20. Strumenti

1. Gli strumenti per premiare il merito e le professionalità sono:

- a) il bonus annuale delle eccellenze, di cui all'*articolo 21*;
- b) il premio annuale per l'innovazione, di cui all'*articolo 22*;
- c) le progressioni economiche, di cui all'*articolo 23*;
- d) le progressioni di carriera, di cui all'*articolo 24*;
- e) l'attribuzione di incarichi e responsabilità, di cui all'*articolo 25*;
- f) l'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale e internazionale, di cui all'*articolo 26*.

2. Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

Art. 21. Bonus annuale delle eccellenze

1. Ogni amministrazione pubblica, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-bis dell'articolo 45 del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, può attribuire un bonus annuale al quale concorre il personale, dirigenziale e non, cui è attribuita una valutazione di eccellenza. ⁽⁷⁶⁾
2. Nei limiti delle risorse disponibili, la contrattazione collettiva nazionale determina l'ammontare del bonus annuale delle eccellenze.
3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al comma 1 può accedere agli strumenti premianti di cui agli *articoli 22 e 26* a condizione che rinunci al bonus stesso.
4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, a conclusione del processo di valutazione della performance, assegnano al personale il bonus annuale relativo all'esercizio precedente.

(76) Comma così sostituito dall' *art. 14, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

Art. 22. Premio annuale per l'innovazione

1. Ogni amministrazione pubblica istituisce un premio annuale per l'innovazione, di valore pari all'ammontare del bonus annuale di eccellenza, di cui all'*articolo 21*, per ciascun dipendente premiato.
2. Il premio viene assegnato al miglior progetto realizzato nell'anno, in grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance dell'organizzazione.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

3. L'assegnazione del premio per l'innovazione compete all'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'*articolo 14*, sulla base di una valutazione comparativa delle candidature presentate da singoli dirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro.

4. Il progetto premiato è l'unico candidabile al Premio nazionale per l'innovazione nelle amministrazioni pubbliche, promosso dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Art. 23. Progressioni economiche

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'*articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. ⁽⁷⁷⁾

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

[3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'*articolo 19, comma 2, lettera a)*, per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche. ⁽⁷⁸⁾]

(77) Comma così modificato dall' *art. 15, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(78) Comma abrogato dall' *art. 15, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Art. 24. Progressioni di carriera

1. Ai sensi dell'*articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. ⁽⁷⁹⁾

2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.

[3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui all'*articolo 19, comma 2, lettera a)*, per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di carriera. ⁽⁸⁰⁾]

(79) Comma così modificato dall' *art. 16, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(80) Comma abrogato dall' *art. 16, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

Art. 25. Attribuzione di incarichi e responsabilità

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti.

2. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.****Art. 26.** *Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale*

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono e valorizzano i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti e a tali fini:

a) promuovono l'accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali e internazionali;

b) favoriscono la crescita professionale e l'ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti, anche attraverso periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti delle risorse disponibili di ciascuna amministrazione.

Art. 27. *Premio di efficienza*

1. Fermo restando quanto disposto dall'*articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203*, una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance, validati dall'Organismo di valutazione di cui all'*articolo 14* e verificati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

3. Le risorse di cui al comma 1 per le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e i relativi enti dipendenti, nonché per gli enti locali possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance e validati dal proprio organismo di valutazione.

Art. 28. Qualità dei servizi pubblici

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è sostituito dal seguente:
«2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabiliti con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche.».

Capo III**Norme finali, transitorie e abrogazioni****Art. 29. Inderogabilità**

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

1. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 31*, per le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e per gli enti locali, le disposizioni del presente Titolo hanno carattere imperativo, non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva e sono inserite di diritto nei contratti collettivi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 30. Norme transitorie e abrogazioni

1. La Commissione di cui all'*articolo 13* è costituita entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli Organismi indipendenti di cui all'*articolo 14* sono costituiti entro il 30 aprile 2010. Fino alla loro costituzione continuano ad operare gli uffici e i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*.

3. In sede di prima attuazione del presente decreto, gli Organismi indipendenti di cui all'*articolo 14* provvedono, entro il 30 settembre 2010, sulla base degli indirizzi della Commissione di cui all'*articolo 13* a definire i sistemi di valutazione della performance di cui all'*articolo 7* in modo da assicurarne la piena operatività a decorrere dal 1° gennaio 2011. La Commissione effettua il monitoraggio sui parametri e i modelli di riferimento dei predetti sistemi ai sensi dell'*articolo 13*, comma 6, lettera d) ⁽⁸²⁾.

4. A decorrere dal 30 aprile 2010 sono abrogate le seguenti disposizioni del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*:

- a) il terzo periodo dell'*articolo 1*, comma 2, lettera a);
- b) l'*articolo 1*, comma 6;
- c) l'*articolo 5*;
- d) l'*articolo 6*, commi 2 e 3;
- e) l'*articolo 11*, comma 3. ⁽⁸¹⁾

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

(81) Lettera così corretta da *Comunicato 10 novembre 2009*, pubblicato nella G.U. 10 novembre 2009, n. 262.

(82) Vedi, anche, la *Del. 29 luglio 2010, n. 89/2010*.

Art. 31. Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale ⁽⁸⁴⁾

1. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli *articoli 17, comma 2, 18, 19, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1.* ⁽⁸⁵⁾

[2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre. Si applica comunque quanto previsto dall'articolo 19, comma 6. ^{(83) (86) (87)}]

[3. Per premiare il merito e la professionalità, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, oltre a quanto autonomamente stabilito, nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, utilizzano gli strumenti di cui all'*articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) ed f)*, nonché, adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b). Gli incentivi di cui alle predette lettere a), b), c) ed e) sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa. ⁽⁸⁶⁾]

[4. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolo fino alla data di emanazione della disciplina regionale e locale. ⁽⁸⁶⁾]

[5. Entro il 31 dicembre 2011, le regioni e gli enti locali trasmettono, anche attraverso i loro rappresentanti istituzionali, i dati relativi alla attribuzione al personale dipendente e dirigente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale alla Conferenza unificata che verifica l'efficacia delle norme adottate in attuazione dei principi di cui agli *articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1*, anche al fine di promuovere l'adozione di eventuali misure di correzione e migliore adeguamento. ⁽⁸⁶⁾]

(83) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141*.

(84) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l' *art. 18, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(85) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(86) Comma abrogato dall' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(87) Vedi, anche, l'*art. 6, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141*.

Titolo IV

NUOVE NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Capo I

Principi generali

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Art. 32. *Oggetto, ambito e finalità*

1. Le disposizioni del presente Capo definiscono la ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma responsabilità del dirigente nella gestione delle risorse umane e quelle oggetto della contrattazione collettiva.

Art. 33. *Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo»;

b) al comma 3, dopo le parole: «mediante contratti collettivi» sono inserite le seguenti: «e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis,»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.».

Art. 34. *Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.».

Art. 35. *Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.».

Art. 36. *Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. L'articolo 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il sostituito dal seguente: «Art. 9 (Partecipazione sindacale). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione.».

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Capo II

Dirigenza pubblica

Art. 37. *Oggetto, ambito di applicazione e finalità*

1. Le disposizioni del presente capo modificano la disciplina della dirigenza pubblica per conseguire la migliore organizzazione del lavoro e assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore privato, al fine di realizzare adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico, di favorire il riconoscimento di meriti e demeriti, e di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di Governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia, regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito amministrativo.

Art. 38. *Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;»;

b) dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: «l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.».

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

Art. 39. *Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;»;

b) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis»;

c) dopo la lettera e) è aggiunta seguente: «e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.».

Art. 40. *Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.»;

c) al comma 2:

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.»;

2) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto.»;

d) al comma 3, le parole: «richieste dal comma 6.» sono sostituite dalle seguenti: «e nelle percentuali previste dal comma 6.»;

e) al comma 6:

1) al terzo periodo, le parole: «sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione»;

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

2) al terzo periodo, le parole: «o da concrete esperienze di lavoro maturate» sono sostituite dalle seguenti: «e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio»;

f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.»⁽⁸⁸⁾;

g) al comma 8, le parole: «, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,» sono soppresse.

(88) La Corte costituzionale, con sentenza 03 - 12 novembre 2010, n. 324 (Gazz. Uff. 17 novembre 2010, n. 46, 1^a Serie speciale), ha dichiarato: inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lettera f), promosse in riferimento all'art. 76 della Costituzione; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lettera f), promosse in riferimento agli artt. 117, secondo e terzo comma, e 119 della Costituzione; inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, promossa in riferimento all'art. 97 della Costituzione; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

Art. 41. *Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. *All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

«1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.».

Art. 42. *Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. *L'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:*
«Art. 22 (Comitato dei garanti). - 1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati con

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.

2. Il Comitato dei garanti è composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.

3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.».

Art. 43. *Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* ⁽⁸⁹⁾

1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

2. Per i dirigenti ai quali sia stato conferito l'incarico di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, rimane fissato in tre anni.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

(89) Rubrica così corretta da *Comunicato 10 novembre 2009*, pubblicato nella G.U. 10 novembre 2009, n. 262.

Art. 44. *Modifica all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «possono» fino a «aspettativa» sono sostituite dalle seguenti: «sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa»;

b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative».

Art. 45. *Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «e alle connesse responsabilità» sono sostituite dalle seguenti: «, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività.

1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.».

Art. 46. *Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* ⁽⁹⁰⁾

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»;

b) al comma 2 dopo le parole: «o se in possesso del» sono inserite le seguenti: «dottorato di ricerca o del».

(90) Rubrica così corretta da *Comunicato 10 novembre 2009*, pubblicato nella G.U. 10 novembre 2009, n. 262.

Art. 47. *Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

1. Dopo l'*articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è inserito il seguente:
- «Art. 28-bis (Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare professionalità, alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non superiore alla metà di quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si può provvedere, con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni.
3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del personale appartenente all'organico dell'Unione europea in virtù di un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni.
4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione è completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

5. La frequenza del periodo di formazione è obbligatoria ed è a tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi, e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra quelli indicati dall'amministrazione.

6. Con regolamento emanato ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono disciplinate le modalità di compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'articolo 32.

7. Al termine del periodo di formazione è prevista, da parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di professionalità acquisito che equivale al superamento del periodo di prova necessario per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma 13.

8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Capo III

Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

Art. 48. Mobilità intercompartimentale

1. Dopo l'*articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nel Capo III, è inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Mobilità intercompartimentale). - 1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997*, sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.».

Art. 49. *Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* ⁽⁹¹⁾

1. Il comma 1 dell'*articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è sostituito dal seguente:
«1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.».

2. Dopo il comma 1 dell'*articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001*, è inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.».

(91) Rubrica così corretta da *Comunicato 10 novembre 2009*, pubblicato nella G.U. 10 novembre 2009, n. 262.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

Art. 50. *Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi del comma 1, è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.».

Art. 51. *Territorializzazione delle procedure concorsuali*

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.».

Art. 52. *Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* ⁽⁹²⁾

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.»;

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

b) il comma 16-bis è sostituito dal seguente:

«16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'*articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

(92) Rubrica così corretta da *Comunicato 10 novembre 2009*, pubblicato nella G.U. 10 novembre 2009, n. 262.

Capo IV

Contrattazione collettiva nazionale e integrativa

Art. 53. *Oggetto, ambito di applicazione e finalità*

1. Il presente capo reca disposizioni in materia di contrattazione collettiva e integrativa e di funzionalità delle amministrazioni pubbliche, al fine di conseguire, in coerenza con il modello contrattuale sottoscritto dalle parti sociali, una migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché, sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.

Art. 54. *Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'*articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001*, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421*. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'*articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.

3-quater. La Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.

3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.».

Art. 55. *Modifica all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. L'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione integrativa). - 1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

lavoro.

4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.

5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.

6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.

7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.****Art. 56.** *Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. L'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 41 (Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN). - 1. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.

2. E' costituito un comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita, per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le competenze delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. E' costituito un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere che esercita, per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali.

3. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle specificità delle diverse amministrazioni e delle categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per il sistema scolastico, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori delle università italiane; le istanze rappresentative promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli enti

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

pubblici non economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

4. Rappresentanti designati dai Comitati di settore possono assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di settore possono stipulare con l'ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività in comune. Nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e l'ARAN, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati di settore.».

Art. 57. Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «fondamentale ed accessorio» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1,»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

a) alla performance individuale;

b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;

c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.».

Art. 58. *Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanità e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione. L'ARAN si avvale, altresì, della collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze che garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.

4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l'effettività e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonché le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.

5. Sono organi dell'ARAN:

- a) il Presidente;
- b) il Collegio di indirizzo e controllo.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

6. Il Presidente dell'ARAN è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previo parere della Conferenza unificata. Il Presidente rappresenta l'agenzia ed è scelto fra esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale, anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti le incompatibilità di cui al comma 7-bis. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo; se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

7. Il collegio di indirizzo e controllo è costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza, su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo né ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche. L'assenza delle predette cause di incompatibilità costituisce presupposto necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia.»;

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

c) al comma 8, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«La misura annua del contributo individuale è definita, sentita l'ARAN, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata ed è riferita a ciascun triennio contrattuale;»;

d) al comma 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per le amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei contributi che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento. L'assegnazione è effettuata annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lettera a), con la legge annuale di bilancio, con imputazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze;»;

e) al comma 10, nel quinto periodo, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni» e dopo le parole: «Dipartimento della funzione pubblica» sono inserite le seguenti: «e del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati d'intesa con la Conferenza unificata,»;

f) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è definito in base ai regolamenti di cui al comma 10»;

g) al comma 12:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di cui al comma 10»;

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10, nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti.».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla nomina dei nuovi organi dell'ARAN di cui all'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1. Fino alla nomina dei nuovi organi, e comunque non oltre il termine di cui al precedente periodo, continuano ad operare gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.****Art. 59.** *Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. L'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
- «Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva). - 1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.
2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN.
3. Sono altresì inviati appositi atti di indirizzo all'ARAN in tutti gli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.
4. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonché la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

6. La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.

8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.

9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonché il sabato.».

2. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 47-bis (Tutela retributiva per i dipendenti pubblici). - 1. Decorsi

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.».

Art. 60. *Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. *All'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «40, comma 3.» sono sostituite dalle seguenti: «40, comma 3-bis.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, nonché per le università italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.»;

c) il comma 6 è abrogato.

Art. 61. *Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. L'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 49 (Interpretazione autentica dei contratti collettivi). - 1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri è espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

Art. 62. *Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.
1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.».

Art. 63. *Procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico*

1. All'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al primo comma, le parole: «con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza triennale tanto per la parte economica che normativa». Fermo quanto disposto dal primo periodo, al fine di garantire il parallelismo temporale della disciplina della carriera diplomatica rispetto a quella degli altri comparti del settore pubblico, il decreto del Presidente della Repubblica emanato in riferimento al quadriennio 2008-2011 ha durata limitata al biennio 2008-2009 anche per gli aspetti giuridici.

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il comma 12 è sostituito dal seguente:

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

«12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi.».

3. All'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.».

4. All'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.».

5. All'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.».

6. Il comma 6 degli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente: «6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.».

7. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.».

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

Art. 64. *Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 43, comma 5, le parole: «40, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «40, commi 3-bis e seguenti».

Art. 65. *Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti*

1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto. ⁽⁹⁵⁾

2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili. ⁽⁹⁵⁾

3. In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di contrattazione ai sensi degli articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del presente decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative. In deroga all'articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010. ⁽⁹³⁾

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 4. ⁽⁹⁴⁾ ⁽⁹⁵⁾

5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso. ⁽⁹⁶⁾

(93) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 20-ter, lett. a) e b), D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25*.

(94) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141*.

(95) L' *art. 5, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141* ha interpretato il presente comma nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.

(96) L' *art. 5, comma 2, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141* ha interpretato il presente comma nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali.

Art. 66. Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) l'*articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni;

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

b) *l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;*

c) *gli articoli 36, comma 2, e 82, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;*

d) *l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;*

e) *l'articolo 67, commi da 7 a 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

2. *All'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e successive modificazioni, le parole: «, sulla base delle direttive impartite dal Governo all'ARAN, sentite l'ANCI e l'UPI» sono soppresse. E' conseguentemente abrogato l'articolo 23 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.*

3. *All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi. L'Ente nazionale aviazione civile (ENAC), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), il Centro nazionale per l'informatica per la pubblica amministrazione (CNIPA), l'UNIONCAMERE ed il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ricollocati nell'ambito dei comparti e aree di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ad essi si applica interamente il Titolo III del medesimo decreto legislativo.*

Capo V

Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici

Art. 67. Oggetto e finalità

1. *In attuazione dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente Capo recano modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di potenziare il livello*

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo.

2. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell'*articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001*.

Art. 68. Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione

1. L'*articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è sostituito dal seguente:

«Art. 55 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative).
- 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'*articolo 55-octies*, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'*articolo 2, comma 2*, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2*.

2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'*articolo 2106 del codice civile*. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.

4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.».

Art. 69. Disposizioni relative al procedimento disciplinare

1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti:

«Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). - 1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.

6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). - 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.

Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare). - 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;

e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.

Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). - 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione.

3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

Art. 55-sexies (Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare). - 1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.

3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.

4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.

Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). - 1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'*articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, introdotto dall'*articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.

5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.

Art. 55-octies (Permanente inidoneità psicofisica). - 1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:

a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;

b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;

d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.

Art. 55-novies (Identificazione del personale a contatto con il pubblico).

- 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

Art. 70. Comunicazione della sentenza

1. Dopo l'*articolo 154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, è inserito il seguente:

«Art. 154-ter (Comunicazione della sentenza). - 1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, entro trenta giorni dalla data del deposito.».

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.****Art. 71. Ampliamento dei poteri ispettivi**

1. All'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalità l'Ispettorato si avvale altresì di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.».

Art. 72. Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) *articolo 71, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;*
- b) *articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;*
- c) *l'articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

2. *All'articolo 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: , salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,» sono soppresse.*

Art. 73. Norme transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non è ammessa, a pena di nullità, l'impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti, a pena di nullità degli atti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla predetta data.

2. L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall'*articolo 55-novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del presente decreto, decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.*

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle del presente decreto, concernenti singole amministrazioni e recanti fattispecie sanzionatorie specificamente concernenti i rapporti di lavoro del personale di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, continuano ad essere applicabili fino al primo rinnovo del contratto collettivo di settore successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 74. *Ambito di applicazione*

1. Gli *articoli 11*, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, 62, comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed m), della Costituzione.

2. Gli *articoli 3, 4, 5*, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l'*articolo 62*, commi 1-bis e 1-ter recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali, anche con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in attuazione dell'*articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15*, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente. ⁽⁹⁷⁾

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.**Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'*articolo 14* nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale ⁽⁹⁸⁾ .

5. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(97) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 5 novembre 2010, n. 226*, il *D.P.C.M. 9 febbraio 2011, n. 66*, il *D.P.C.M. 25 maggio 2011, n. 131* e il *D.P.C.M. 28 dicembre 2020, n. 185*.

(98) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 26 gennaio 2011*.

D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. Artt. 2 e 5

Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 2. Finalità e ambito di applicazione

1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. ⁽³⁵⁾

2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:

a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; ⁽⁴¹⁾

b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

c) alle società a controllo pubblico, come definite nel *decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b). ^{(36) (42)}

[2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative. ^{(34) (33)}]

3. Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto. ⁽³⁷⁾

4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici e la fruibilità delle informazioni digitali, si applicano anche agli organismi di diritto pubblico. ⁽³⁸⁾

5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*. ⁽³²⁾

6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile. Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico. ⁽³⁹⁾

6-bis. Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale. ⁽⁴⁰⁾

(32) Comma modificato dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*.

(33) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(34) Comma inserito dall'*art. 36, comma 5, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(35) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*.

(36) Comma sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'*art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010*. Successivamente il presente comma è stato sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217*.

(37) Comma sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217*.

(38) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217*.

(39) Comma modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235* e sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217*.

(40) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217*.

(41) Vedi, anche, l'*art. 24, comma 4, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(42) Vedi, anche, l'*art. 65, comma 2, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217*, come modificato dall'*art. 1, comma 8, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

(...)

Art. 5. Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche ⁽⁶⁸⁾

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi,

per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. ⁽⁶⁹⁾

2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. ^{(70) (75) (79)}

[2-bis. Ai sensi dell'articolo 71, e sentita la Banca d'Italia, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma. ^{(71) (77)}]

2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all'*articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.* ⁽⁷⁴⁾

2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all'*articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia delle entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera progressiva, le modalità tecniche per l'effettuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma di cui al comma 2.* ^{(74) (80)}

2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. ⁽⁷⁴⁾

2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli *articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*. ⁽⁷⁶⁾

2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies. ^{(76) (81)}

[3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalità di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. ⁽⁷²⁾]

[3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme di cui all'articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici. ⁽⁷²⁾]*

[3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalità di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato *articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006*. Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013. ⁽⁷²⁾]

4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per l'attuazione del presente articolo e per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo. ⁽⁷³⁾ ⁽⁷⁸⁾

5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(68) Articolo sostituito dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*, modificato dall'*art. 6-ter, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 15, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(69) Comma sostituito dall'*art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016* e, successivamente, così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217*.

(70) Comma sostituito dall'*art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 42, comma 3, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

(71) Comma inserito dall'*art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*.

(72) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*.

(73) Comma modificato dall'*art. 5, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art.*

27, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

(74) Comma inserito dall' art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(75) Per il trasferimento dei compiti e della gestione della piattaforma di cui al presente comma vedi l' art. 8, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

(76) Comma inserito dall' art. 21, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

(77) Comma abrogato dall' art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

*(78) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Comunicato 3 luglio 2018*.*

(79) Vedi, anche, l' art. 65, comma 2, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(80) Vedi, anche, l' art. 65, comma 3, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

*(81) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 12 dicembre 2020*.*

(...)

L.R. n. 31 del 30 novembre 2021. - Art.1**Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti).**

Art. 1 *Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11.*

1. All'inizio del *comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11* (Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti), le parole: "Il direttore responsabile del BURC è scelto prioritariamente tra i giornalisti professionisti dell'Ufficio stampa", sono sostituite dalle seguenti: "Il responsabile del BURC è scelto tra i dipendenti di categoria D".

(...)

L.R. n. 3 del 3 febbraio 2012.**Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*.****Art. 1** *Principi ed oggetto della legge.*

1. La Regione Calabria adotta, con atti aventi natura regolamentare, un sistema di ottimizzazione del lavoro e di modernizzazione dei controlli interni, procedendo, altresì, a dare attuazione alle norme di principio contenute nel *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150* (Attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), in coerenza con le direttive della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*.

2. Costituiscono principi statali cui si ispira la presente legge regionale:

a) la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*;

b) l'adozione di un sistema di gestione della performance attraverso l'assegnazione di obiettivi e la verifica e rendicontazione trasparente dei risultati ai sensi dell'*articolo 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*;

c) le caratteristiche di rilevanza, specificità, positività qualitativa, determinabilità temporale, comparabilità, produttività e correlazione alle risorse degli obiettivi ai sensi dell'*articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*;

d) la misurazione e valutazione periodica della performance organizzativa e individuale ai sensi dell'*articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*;

e) un sistema specifico di misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale investito di autonoma responsabilità gestionale ai sensi dell'*articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*;

L.R. n. 3 del 3 febbraio 2012.

Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

f) l'adozione di strumenti di valorizzazione del merito e incentivazione selettiva della produttività e della qualità della prestazione lavorativa ai sensi dell'*articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.*

Art. 2 *Ambito di applicazione.*

1. La presente legge si applica agli uffici ed alle strutture organizzative della Giunta regionale che svolgono funzioni di amministrazione attiva, mediante attribuzione di autonomi poteri di spesa ovvero di decisione, con rilevanza esterna, della volontà dell'amministrazione.

2. Gli enti strumentali ed ausiliari della Regione, le Aziende sanitarie ed ospedaliere, le società e consorzi con partecipazione regionale pari o superiore al cinquanta per cento adeguano, entro l'anno solare in corso, il proprio ordinamento interno al sistema disciplinato dalla presente legge.

Art. 3 *Definizioni.*

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

a) sistema integrato di ottimizzazione del lavoro e dei controlli interni o sistema integrato, l'impianto normativo costituito dai controlli interni e dalle norme regionali di attuazione delle disposizioni di principio contenute nel *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*;

b) performance organizzativa, il risultato conseguito da un'unità organizzativa regionale o da una sua articolazione con riferimento agli ambiti di misurazione previsti dalla presente legge e dai regolamenti attuativi ⁽³⁾;

c) performance individuale, il risultato conseguito dai dirigenti e dal personale responsabile di unità organizzative in posizione di responsabilità ed autonomia gestionale, con riferimento:

1) ai risultati dell'ambito organizzativo di riferimento;

L.R. n. 3 del 3 febbraio 2012.

Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

- 2) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
- 3) al contributo assicurato alla performance della struttura, sotto il profilo delle capacità professionali e manageriali dimostrate;
- 4) alla capacità di valutazione, motivazione e attrazione dei collaboratori.

2. I regolamenti regionali di attuazione individuano:

- a) le unità organizzative e le relative articolazioni, alle quali è attribuita autonoma rilevanza ai fini della performance organizzativa;
- b) le posizioni di responsabilità ed autonomia gestionale, oltre le funzioni dirigenziali, alle quali è attribuita autonoma rilevanza ai fini della valutazione della performance individuale.

(3) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 13 gennaio 2014, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «b) performance organizzativa, il risultato conseguito da un'unità organizzativa regionale o da una sua articolazione nella sua proiezione esterna, con riferimento alla soddisfazione dei bisogni della collettività e all'attuazione di piani e programmi e alla modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione;».

Art. 4 *Sistema integrato di ottimizzazione del lavoro e dei controlli interni.*

1. Il sistema integrato di ottimizzazione del lavoro e dei controlli interni comprende:

- a) il controllo strategico e di gestione;
- b) la valutazione dei dirigenti e del personale con autonoma responsabilità gestionale, nonché del restante personale dipendente;
- c) la rilevazione e valutazione della performance organizzativa;
- d) il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- e) il sistema degli incentivi;

Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

f) il sistema di trasparenza.

Art. 5 *Controllo strategico.*

1. Il controllo strategico è unitariamente esercitato dalla Giunta regionale su tutti gli enti e gli organi di cui all'*articolo 2*. Esso consiste nel monitoraggio e nella valutazione dello stato di attuazione e dei risultati conseguiti dalle politiche regionali di intervento a supporto dei processi di pianificazione strategica e di indirizzo politico, in attuazione del programma di governo del Presidente della Giunta regionale e delle direttive di quest'ultimo e della Giunta regionale.

Art. 6 *Controllo di gestione.*

1. Il controllo di gestione disciplinato dal titolo IV della legge regionale n. 8/2002, recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria" è finalizzato a supportare il management nel perseguimento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa della Regione ed a ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati e comporta una verifica dell'attività amministrativa sotto il profilo funzionale e finanziario.

2. Nei regolamenti regionali di attuazione del presente titolo sono disciplinati:

a) le modalità per la progressiva e completa integrazione del controllo strategico e del controllo di gestione;

b) le modalità, il contenuto, i tempi di approvazione e la durata del piano degli obiettivi strategici;

c) le modalità, il contenuto, i tempi di approvazione e la durata del piano degli obiettivi operativi relativi al controllo di gestione.

L.R. n. 3 del 3 febbraio 2012.

Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. Il piano degli obiettivi strategici e il piano degli obiettivi operativi sono parte integrante del Piano della Performance, approvato secondo le modalità e i contenuti previsti dai regolamenti attuativi, che costituisce lo strumento fondamentale per l'avvio del ciclo annuale della performance ⁽⁴⁾.

(4) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera b)*, L.R. 13 gennaio 2014, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3* della medesima legge).

Art. 7 *Valutazione dei dirigenti e del personale con autonoma responsabilità gestionale, nonché del restante personale dipendente - performance individuale.*

1. La valutazione dei dirigenti e del personale con autonoma responsabilità gestionale, nonché del restante personale dipendente costituisce strumento per la verifica della performance individuale.

2. La valutazione si attua con periodicità annuale e si articola nelle seguenti fasi:

a) identificazione ed assegnazione degli obiettivi;
b) verifica periodica e misurazione finale dei risultati conseguiti;
c) rendicontazione annuale trasparente dei risultati conseguiti e correlazione con il sistema degli incentivi.

3. Gli obiettivi sono:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili;
c) finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi erogati;
d) riferibili ad un arco temporale determinato;

L.R. n. 3 del 3 febbraio 2012.

Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

- e) commisurati agli standard definiti a livello nazionale e internazionale e comparabili con amministrazioni omologhe;
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento almeno al triennio precedente;
- g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili;
- h) tendenzialmente rivolti alla realizzazione del sistema dei costi standard;
- i) idonei a misurare lo sviluppo delle competenze professionali e delle capacità manageriali e a verificare la capacità di valutazione, motivazione e attrazione dei collaboratori.

4. Il personale munito di autonoma responsabilità gestionale, ma non avente incarico dirigenziale, è valutato dal dirigente apicale della struttura di appartenenza su base annuale, in relazione al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali e alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

5. Il procedimento di assegnazione degli obiettivi, di valutazione degli interessati, di rendicontazione e di correlazione con il sistema degli incentivi nonché l'individuazione degli organi competenti è disciplinato dettagliatamente nel regolamento di attuazione.

Art. 7-bis *Partecipazione dei dirigenti ai lavori degli organismi legislativi del Consiglio regionale* ⁽⁵⁾.

1. I dirigenti regionali, quando convocati, hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari, al fine di offrire supporto agli organismi consiliari nella trattazione dei provvedimenti, esprimendo, anche contestualmente allo svolgimento dei lavori, eventuali pareri tecnici recanti le indicazioni idonee a superare le eventuali criticità in essi ravvisate, al fine di consentire alle commissioni di determinarsi nel merito.

2. L'effettiva e puntuale partecipazione ai lavori delle commissioni consiliari del dirigente regionale, regolarmente convocato con tre giorni

L.R. n. 3 del 3 febbraio 2012.

Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

di anticipo, è oggetto di specifica valutazione dell'organismo regionale indipendente di valutazione di cui all'*articolo 11*.

3. A tal fine, le segreterie delle commissioni comunicano la partecipazione dei dirigenti convocati all'organismo regionale indipendente di valutazione di cui all'*articolo 11*. La mancata partecipazione, in assenza di giustificazione, anche a una sola seduta di commissione, comporta l'inserimento della segnalazione nel fascicolo personale.

(5) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, L.R. 25 gennaio 2019, n. 3*, a decorrere dal 9 febbraio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della medesima legge*).

Art. 8 *Rilevazione e valutazione della performance organizzativa.*

1. Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa evidenzia il risultato conseguito dall'organizzazione regionale o da una sua articolazione nella sua proiezione esterna.

2. A tal fine, il Reg. reg. di attuazione disciplina apposite modalità di rilevazione, volte a verificare, anche mediante la consultazione e/o coinvolgimento di enti esponenziali e rappresentativi di interessi diffusi e/o associazioni rappresentative di categorie e cittadini:

- a) l'attuazione delle politiche regionali in relazione alla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
- b) l'attuazione di piani e programmi;
- c) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali;
- d) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini;
- e) l'efficienza nell'impiego delle risorse e l'ottimizzazione dei tempi di definizione dei procedimenti amministrativi;
- f) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- g) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

L.R. n. 3 del 3 febbraio 2012.

Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 9 *Controllo di regolarità amministrativa e contabile.*

1. L'azione amministrativa e datoriale dei dirigenti regionali è sottoposta al controllo interno sotto il profilo della regolarità, legittimità e correttezza.
2. I decreti dirigenziali sono immediatamente esecutivi, fatte salve specifiche disposizioni di legge e sono trasmessi alla struttura preposta alla repertoriatura entro dieci giorni dalla loro adozione. Se non sono assunti dal dirigente apicale della struttura competente, gli stessi devono essere trasmessi con richiesta di repertoriatura da parte di questi o del suo vicario.
3. La struttura preposta alla repertoriatura predispone e trasmette all'Organismo regionale di valutazione previsto dall'*articolo 11* una relazione semestrale sull'attività di decretazione dei dirigenti e sulle principali criticità riscontrate nell'attività di controllo.
4. [L'Organismo regionale di valutazione della Giunta regionale, secondo criteri stabiliti nei regolamenti, esamina i decreti dirigenziali in una logica di controllo collaborativo orientato ai risultati, verificandone la legittimità in ordine agli atti normativi e regolamentari presupposti ed alla competenza della struttura amministrativa nel cui ambito sono adottati] ⁽⁶⁾.
5. [L'Organismo regionale di valutazione adotta, predispone e trasmette alla Giunta regionale, con periodicità almeno annuale, ovvero su richiesta, una relazione sull'attività di controllo sui decreti dirigenziali] ⁽⁶⁾.
6. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dalla Ragioneria generale, con le modalità ed i termini previsti dalla *legge regionale n. 8/2002*.

(6) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 1, lettera c)*, L.R. 13 gennaio 2014, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua

L.R. n. 3 del 3 febbraio 2012.

Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3* della medesima legge).

Art. 10 *Piano annuale degli incentivi.*

1. La Giunta regionale approva annualmente, sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva nazionale e decentrata, il piano degli incentivi, nel quale sono individuate e determinate le tipologie di incentivo, premialità, retribuzioni di risultato, compensi incentivanti e simili, nonché i criteri per l'attribuzione degli incentivi in proporzione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, in applicazione di criteri di selettività e meritocrazia per il personale dirigenziale e non dirigenziale.
2. Nei regolamenti di attuazione sono dettate disposizioni di dettaglio per la individuazione delle fasce di merito e per la determinazione delle proporzioni per la ripartizione delle risorse.

Art. 11 *Organismo regionale indipendente di valutazione.*

1. Ai fini della verifica e della rendicontazione delle attività di controllo, nonché del raggiungimento degli obiettivi assegnati è istituito un Organismo regionale indipendente di valutazione presso la Giunta regionale, composto da tre membri, di entrambi i generi, di cui almeno uno esterno all'amministrazione regionale, scelto tra esperti in materia di management ed organizzazione dell'amministrazione pubblica e gli altri scelti anche tra soggetti interni, in possesso di un'adeguata esperienza nella predetta materia, maturata anche nell'ambito dell'amministrazione regionale.
2. L'Organismo è presieduto da uno dei componenti esterni ed è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente della Giunta regionale; il componente interno non può svolgere le funzioni riconducibili a quelle di cui all'articolo 2, comma 1.

L.R. n. 3 del 3 febbraio 2012.

Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. L'Organismo regionale di valutazione, in particolare:

a) valida il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e prescrive gli interventi per rimuovere le criticità;

b) espleta le attività di monitoraggio e del controllo strategico e di gestione e propone i relativi provvedimenti;

c) valida la relazione sulla performance di cui all'articolo 12;

d) propone la valutazione dei dirigenti apicali;

e) assicura il supporto metodologico alla Giunta regionale, ed ai dirigenti, nell'attività di rilevazione e valutazione delle performance individuali e organizzative;

f) valida le regole metodologiche e le linee guida del sistema integrato di controllo strategico e di gestione e di valutazione dei dirigenti;

g) promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;

h) espleta ogni altro compito assegnato dalle leggi e dai regolamenti attuativi ⁽⁷⁾.

4. La Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di principio contenute nella presente legge, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della stessa, istituisce e disciplina l'Organismo indipendente di valutazione e, nei successivi sessanta giorni, approva i regolamenti contenenti la disciplina attuativa e di dettaglio. I regolamenti sono adottati nel rispetto delle prescritte procedure di consultazione sindacale.

5. La Giunta regionale individua le strutture di supporto necessarie sia per l'elaborazione delle direttive e degli atti di indirizzo per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, sia per l'attività dell'Organismo regionale di valutazione.

(7) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera d)*, L.R. 13 gennaio 2014, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «3. L'Organismo regionale di valutazione, in particolare: a) espleta le attività di monitoraggio del controllo strategico e di gestione e propone i relativi provvedimenti; b)

L.R. n. 3 del 3 febbraio 2012.

Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

predispone la relazione di cui all'*articolo 12*; c) propone la valutazione dei dirigenti apicali; d) assicura il supporto alla Giunta regionale, ed ai dirigenti nell'attività di rilevazione e valutazione delle performance individuali e organizzative; e) valida le regole metodologiche e le linee guida del sistema integrato di controllo strategico e di gestione e di valutazione dei dirigenti.».

Art. 12 *Relazione annuale di monitoraggio e valutazione.*

1. La Giunta regionale approva una Relazione annuale nella quale sono evidenziati i risultati delle misurazioni degli obiettivi strategici e operativi e degli indicatori sintetici di performance, con la rilevazione degli eventuali scostamenti e l'indicazione delle ragioni degli stessi.
2. La Relazione di cui al comma 1 è predisposta dalla Giunta regionale e validata dall'OIV ⁽⁸⁾.
3. La validazione della relazione da parte dell'OIV, di cui al comma 2, è condizione inderogabile per l'erogazione dei premi e degli incentivi previsti dall'articolo 10 ⁽⁹⁾.

(8) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 13 gennaio 2014, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «2. La Relazione di cui al comma 1 è elaborata dall'Organismo regionale indipendente di valutazione sulla base del monitoraggio effettuato dalla struttura di supporto.».

(9) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 13 gennaio 2014, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «3. L'approvazione della Relazione di cui al comma 1 è condizione inderogabile per l'erogazione dei premi e degli incentivi previsti dall'articolo 10.».

L.R. n. 3 del 3 febbraio 2012.

Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 13 *Trasparenza.*

1. Tutti i piani e programmi disciplinati dal presente titolo e dai regolamenti sono pubblicati integralmente sul sito web della Regione Calabria per l'intera durata della legislatura.
2. Sono altresì pubblicati, con le medesime modalità, i provvedimenti, le relazioni e gli atti adottati dall'Organismo regionale di valutazione.
3. Sono inoltre pubblicati i documenti contenenti gli obiettivi del personale ed il piano degli incentivi.
4. L'amministrazione regionale:
 - a) garantisce un adeguato livello di trasparenza e sviluppo della cultura dell'integrità assicurando l'accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa regionale;
 - b) adotta un Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità per definire misure, modi ed iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione nominando il Responsabile per la Trasparenza con funzioni di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione;
 - c) dispone la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti per come previsto dalla normativa vigente rendendo pubblici tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria;
 - d) tutela il diritto di chiunque a conoscere, utilizzare, riutilizzare e fruire gratuitamente delle informazioni pubblicate e tutela, altresì, il diritto all'accesso civico ⁽¹⁰⁾.

(10) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 13 gennaio 2014, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3* della medesima legge).

L.R. n. 3 del 3 febbraio 2012.

Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*.

Art. 14 *Collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.*

1. La Regione promuove opportune intese con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dirette a realizzare le ulteriori forme di collaborazione di cui all'*articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 15 *Modifiche alla L.R. 7 agosto 2002, n. 31.*

1. La lettera b) del comma 1 dell'*articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31* (Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale), è sostituita dalla seguente: "b) il numero dei settori istituibili, sommato a quello dei dipartimenti, non può essere superiore alla dotazione organica della dirigenza della Giunta regionale".

2. Dopo il comma 2 dell'*articolo 7 della legge regionale n. 31/2002*, è aggiunto il seguente: "2-bis. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui al comma precedente, le determinazioni per l'organizzazione delle strutture dipartimentali e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dai dirigenti; rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri del dirigente generale le misure inerenti la gestione ed assegnazione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità".

3. Dopo il comma 4 dell'*articolo 7 della legge regionale n. 31/2002*, è aggiunto il seguente: "5. Tutte le norme che si riferiscono ai servizi ed alle relative competenze sono abrogate dalla data di approvazione della nuova struttura amministrativa della Giunta regionale".

Art. 16 *Modifiche alla L.R. 13 maggio 1996, n. 7.*

L.R. n. 3 del 3 febbraio 2012.

Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*.

1. All'*articolo 28, comma 2, lettera a) della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7*:

a) le parole "esercita i poteri di spesa che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità" sono sostituite dalle parole "può assumere personalmente i provvedimenti del Dipartimento, esercitando i relativi poteri di spesa";

b) le parole "assume la diretta trattazione di affari di competenza del Dipartimento, in casi motivati di necessità ed urgenza" sono soppresse.

Art. 17 *Norme transitorie e abrogazioni.*

1. Alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'*articolo 11*, sono abrogati e comunque cessano di avere efficacia:

a) *l'articolo 27 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7*;

b) *l'articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1*;

c) ogni altra norma di legge o di regolamento incompatibile con la presente legge.

2. Sino all'adozione dei regolamenti previsti nell'*articolo 11*, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni previgenti.

Art. 18

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 11 del 6 aprile 2011.**Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1 *Istituzione – oggetto e finalità.*

1. Il Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria, di seguito denominato BURC, è lo strumento esclusivo di comunicazione istituzionale e di pubblicità legale delle leggi, dei regolamenti regionali e di tutti gli atti della Regione. Resta ferma la possibilità, in via integrativa, di effettuare la pubblicità anche sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione.

2. La Regione Calabria, tramite la pubblicazione sul BURC, favorisce il diritto di accesso e di informazione dei cittadini, in conformità al dettato degli *articoli 5 e 9 dello Statuto* e alle disposizioni della *legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 2 *Validità degli atti pubblicati.*

1. Il BURC è pubblicato esclusivamente in forma digitale, sull'apposita sezione del sito web della Regione Calabria e del Consiglio regionale, con le modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti pubblicati.

2. La pubblicazione degli atti sul BURC ha valore legale.

3. Il testo delle leggi, dei regolamenti regionali e degli altri atti pubblicati nel BURC si presume conforme all'originale.

L.R. n. 11 del 6 aprile 2011.

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.

4. La pubblicazione dei testi coordinati e aggiornati e delle note di cui all'*articolo 13* ha solo carattere informativo.

Art. 3 *Articolazione del BURC.*

1. Il BURC si divide in tre parti, che possono essere articolate, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, in sezioni.

2. Gli atti particolarmente complessi e, in ogni caso, i bilanci e i conti consuntivi, sono pubblicati in appositi supplementi.

Art. 4 *Parte prima.*

1. Sono pubblicati nella parte prima del BURC:

- a) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- b) le leggi e i regolamenti della Regione Calabria;
- c) i regolamenti del Consiglio regionale;
- d) i provvedimenti che determinano l'interpretazione di leggi o regolamenti o dettano disposizioni per la loro applicazione;
- e) atti contenenti indirizzi nei confronti dei soggetti privati singoli o di categorie;
- f) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei relativi risultati;
- g) i dispositivi di sentenze e di ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Calabria, a leggi statali impugnate dalla Regione Calabria, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché le ordinanze con cui gli organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali;
- h) tutti gli atti che comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5 *Parte Seconda.*

1. Sono pubblicati nella parte seconda del BURC:

- a) le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale;
- b) i decreti, le ordinanze e gli altri atti del Presidente della Giunta regionale aventi rilevanza esterna;

L.R. n. 11 del 6 aprile 2011.

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.

c) le deliberazioni e i comunicati del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale aventi rilevanza esterna o che per il loro contenuto devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini. In tali casi, la pubblicazione è motivatamente disposta negli atti stessi;

d) le determinazioni dirigenziali aventi rilevanza esterna;

e) le circolari esplicative delle leggi regionali nonché gli atti di organi della Regione contenenti indirizzi nei confronti di amministrazioni pubbliche, i provvedimenti di organi politici e di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

2. Sono, altresì, pubblicati gli atti di enti locali, di enti pubblici e di altri enti ed organi e, su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Calabria, nonché i comunicati o le informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui non sia prescritta in generale la pubblicazione.

3. Possono essere pubblicati, su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate, altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale e, qualora contengano dati sensibili, il relativo trattamento deve avvenire nel rispetto della normativa di riferimento, e, in generale, di quelle per le quali non è consentito l'accesso ai sensi della normativa vigente.

4. Sono, inoltre, pubblicati gli atti della Regione che per il loro contenuto devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini. La pubblicazione, in tali casi, è motivatamente disposta negli atti stessi.

Art. 6 *Parte terza.*

1. Sono pubblicati nella parte terza del BURC:

a) i bandi e gli avvisi di concorso e di gara, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, di contributi, di sovvenzioni, di benefici economici o finanziari ed i provvedimenti di approvazione degli stessi;

b) gli annunci legali ed i provvedimenti di approvazione degli stessi;

c) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative a concorsi, borse di studio, attribuzione di contributi, sovvenzioni,

L.R. n. 11 del 6 aprile 2011.

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.

benefici economici o finanziari; i provvedimenti di approvazione dei risultati delle gare e di aggiudicazione delle forniture, dei servizi e dei lavori pubblici.

Art. 7 *Supplemento speciale.*

1. Le richieste di referendum, di cui agli *articoli 75 e 138 della Costituzione*, le proposte di legge alle Camere, di cui all'*articolo 121 Costituzione*, e le proposte di atti amministrativi di rilevante importanza sono pubblicati in apposito supplemento del BURC.

2. Sono atti amministrativi di rilevante importanza, ai fini di cui al comma 1:

a) le proposte e i pareri previsti con cui la Regione partecipa alla elaborazione del programma economico nazionale ed alla programmazione comunitaria;

b) i pareri previsti dagli *articoli 132 e 133 della Costituzione*;

c) i pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica, tranne che da questi non sia assegnato un termine inferiore a sessanta giorni;

d) ogni altro atto espressamente qualificato di rilevante importanza dalla legge regionale.

3. Per consentire la migliore conoscibilità dell'attività del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, può disporre la pubblicazione nel Supplemento speciale di atti diversi da quelli indicati nel comma 2.

4. La pubblicazione del Supplemento speciale del BURC è curata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

5. Alla gestione contabile del Supplemento speciale provvedono i competenti servizi preposti all'amministrazione e gestione del BURC.

6. Le caratteristiche del Supplemento speciale devono corrispondere al modello approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.**Art. 8** *Atti non soggetti a pubblicazione.*

1. Non sono pubblicati nel BURC gli atti amministrativi regionali aventi rilevanza esclusivamente interna per i quali le leggi vigenti non ne prevedono la pubblicazione.
2. Non sono, altresì, pubblicati gli atti regionali meramente attuativi di precedenti provvedimenti amministrativi.

Art. 9 *Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza.*

1. La pubblicazione degli atti nel BURC avviene in forma integrale, salvo che non sia espressamente prevista la pubblicazione per estratto.
2. Sono pubblicati per estratto gli atti indicati ai comma 3 e 4 dell'*articolo 5*. La redazione dell'estratto deve essere effettuata dall'organo regionale che ha emanato l'atto o dalla diversa amministrazione richiedente. Per gli atti di iniziativa della Giunta, la redazione dell'estratto è effettuata dal servizio del competente assessorato.
3. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei destinatari dell'atto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, si osservano le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10 *Richiesta di pubblicazione.*

1. Il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio regionale, gli assessori competenti ovvero i dirigenti generali regionali richiedono alla direzione del BURC la pubblicazione degli atti degli organi regionali.
2. Gli enti e le amministrazioni non regionali richiedono la pubblicazione degli atti alla direzione del BURC, indicando la norma che ne prescrive la pubblicazione ovvero precisando che si tratta di atti che, per il loro contenuto, devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini.
3. La pubblicazione avviene secondo le modalità specificate nella richiesta e nel testo fornito.

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.**Art. 11** *Termini per la pubblicazione.*

1. Le leggi ed i regolamenti della Regione sono pubblicati entro 10 giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.
2. Gli altri atti sono pubblicati entro 15 giorni dalla data della loro ricezione da parte dell'Ufficio del BURC.
3. L'invio degli atti per la pubblicazione all'Ufficio del Bollettino Ufficiale deve essere effettuato nel termine perentorio di cinque giorni dall'emanazione.

Art. 12 *Correzione degli errori.*

1. In caso di difformità fra il testo di un atto pubblicato nel BURC e il testo originale, il direttore responsabile del Bollettino, su indicazione del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, ne dispone la correzione mediante pubblicazione nella prima parte del BURC di un comunicato che indichi con esattezza sia la parte erronea del testo pubblicato che il testo esatto da sostituire, disponendo, altresì, se necessario, la ripubblicazione dell'intero testo.
2. La correzione degli errori, di cui al comma 1, è richiesta:
 - a) dall'ufficio del Segretario generale del Consiglio regionale, per le leggi o per gli atti dello stesso Consiglio;
 - b) dal Segretario della Giunta regionale, per i regolamenti o per gli atti della stessa Giunta;
 - c) dal responsabile della struttura che ha emanato l'atto, per i decreti dirigenziali;
 - d) dai responsabili delle relative strutture degli Enti ed Amministrazioni, diversi dalla Regione, che hanno richiesto la pubblicazione nel BURC, per gli atti e i provvedimenti di loro competenza.

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.**Art. 13** *Pubblicazione delle note e dei testi coordinati agli atti normativi aggiornati.*

1. Sono sottoposti a pubblicazione nel BURC:

a) le norme richiamate in altro testo normativo, in calce al testo ove è stato effettuato il rinvio;

b) l'intero articolo modificato, in calce al provvedimento di modifica, nel testo risultante dalle modifiche che sono stampate in modo caratteristico, quando un testo normativo dispone l'abrogazione, l'aggiunta o la modificazione di una o più parole nel corpo di una preesistente disposizione normativa;

c) il testo coordinato, quando un testo normativo ha subito diverse e complesse modifiche.

2. Il Presidente della Giunta regionale dispone la pubblicazione, nel BURC di un testo aggiornato dell'atto, nel quale le modifiche sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.

3. La redazione dei testi e delle note di cui al presente articolo è curata dalla Segreteria della Giunta regionale.

Art. 14 *Periodicità e indici della pubblicazione.*

1. Il BURC è pubblicato di norma con cadenza settimanale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

2. In caso di particolari esigenze, possono essere pubblicati supplementi straordinari.

Art. 15 *Responsabilità della pubblicazione Direzione, redazione, amministrazione.*

1. La pubblicazione del BURC è curata dalla struttura regionale competente per l'amministrazione e la redazione del periodico.

2. Le direttive editoriali, i termini e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, su proposta congiunta del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio.

L.R. n. 11 del 6 aprile 2011.

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.

3. Il responsabile del BURC è scelto tra i dipendenti di categoria D della Giunta regionale in possesso di laurea ed è nominato dalla Giunta regionale su proposta congiunta del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio ⁽²⁾.

(2) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 30 novembre 2021, n. 31*, a decorrere dal 1° dicembre 2021 (ai sensi dell' *art. 3, comma 1, della medesima legge*).

Art. 16 Regole tecniche.

1. Le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURC sono fissate in apposito atto del Segretario della Giunta regionale su proposta della relativa struttura competente in materia di sistema informativo, di concerto con la relativa struttura del Consiglio regionale, acquisiti i pareri dell'ufficio del BURC e della struttura della Giunta regionale competente in materia di informazione multimediale.

2. Nell'atto di cui al comma 1 sono disciplinate:

- a) le modalità per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;
- b) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l'autenticità e l'integrità;
- c) le modalità di archiviazione dei testi pubblicati;
- d) le modalità di conservazione dei testi pubblicati;
- e) le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua operatività continuativa;
- f) le modalità di realizzazione della sezione del sito della Regione e del Consiglio regionale dedicata al Bollettino, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili;
- g) le modalità dell'invio per posta elettronica a determinati soggetti o categorie dell'avviso dell'avvenuta pubblicazione del BURC, in modo da realizzare un'informazione tempestiva.

L.R. n. 11 del 6 aprile 2011.

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.**Art. 17** *Consultazione del BURC.*

1. La consultazione del BURC sul sito web della Regione Calabria e del Consiglio regionale della Calabria è libera, permanente e gratuita.
2. La consultazione gratuita del BURC sul sito web della Regione Calabria e del Consiglio regionale della Calabria è garantita, con l'opportuna assistenza, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione e degli enti ed aziende da essa dipendenti, nonché le biblioteche degli enti locali e presso tutti i comuni della Calabria provvisti dei relativi servizi.
3. Gli utenti possono richiedere ai soggetti di cui al comma 2 la stampa degli atti di proprio interesse pubblicati nel BURC.
4. Per la stampa degli atti gli interessati corrispondono ai soggetti di cui al comma 2 un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l'estrazione di copie di atti amministrativi.
5. Gli utenti che risiedono in una zona del territorio regionale ove gli operatori pubblici non rendono disponibili servizi di connessione alla rete in banda larga, possono chiedere alla redazione del BURC l'invio per posta di una stampa dell'atto di interesse, dietro pagamento in contrassegno di una quota fissata dal responsabile del BURC e comprensiva dei diritti di estrazione di copie.
6. Presso tutti i comuni della Calabria è lasciata in visione gratuita ai cittadini almeno una copia dell'ultimo numero del BURC, stampata a spese del comune medesimo. Per il rilascio di copie si applica il comma 4.

Art. 18 *Spese di pubblicazione.*

1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione Calabria.
2. La pubblicazione degli Statuti degli enti locali è gratuita.
3. La Giunta regionale, annualmente, o in caso di necessità, fissa le tariffe di inserzione delle pubblicazioni per gli enti, le amministrazioni ed ogni altro soggetto avente titolo. Individua, altresì, le aziende e gli

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.

enti regionali per i quali la pubblicazione è a carico della Regione Calabria.

4. Per le pubblicazioni degli atti di cui all'*articolo 6*, effettuate su richiesta di altre amministrazioni o enti, il relativo costo è a carico dei soggetti richiedenti.

Art. 19 *Versamento proventi.*

1. I proventi delle pubblicazioni sono versati in apposito conto corrente postale intestato al BURC.

2. Le somme disponibili nel conto corrente sono versate trimestralmente alla Tesoreria della Regione Calabria.

Art. 20 *Banche dati degli atti amministrativi.*

1. Sono istituite apposite banche dati degli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

2. Gli atti amministrativi regionali pubblicati sul BURC sono pure pubblicati sul sito web della Regione e del Consiglio regionale, per il tramite delle banche dati di cui al comma 1.

3. Non sono resi pubblici gli atti amministrativi aventi rilevanza meramente interna, individuati con Delib.G.R. o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo la rispettiva competenza.

4. Le banche dati sono fra loro opportunamente collegate in modo da garantire all'utente agevole consultazione e ricerca.

Art. 21 *Disciplina delle banche dati.*

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale disciplinano le modalità di pubblicazione degli atti amministrativi di rispettiva competenza mediante la propria banca dati, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e le modalità di accesso alla banca dati stessa.

L.R. n. 11 del 6 aprile 2011.

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.

2. Le caratteristiche tecniche della banca dati sono fissate con atto del Segretario della Giunta regionale, sentite la struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo e le strutture della Giunta competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti e in materia di informazione multimediale.
3. Per il Consiglio regionale l'atto di cui al comma 2 è assunto dal Segretario generale del Consiglio, sentite la struttura competente in materia informatica e le strutture competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti ed in materia di informazione e comunicazione.
4. Gli atti di cui al presente articolo sono assunti assicurando il coordinamento reciproco ai fini degli opportuni collegamenti, ai sensi del comma 4 dell'*articolo 20*.

Art. 22 *Disposizione finanziaria.*

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale.

Art. 23 *Decorrenza e norma transitoria.*

1. Il BURC è pubblicato esclusivamente in formato digitale a partire dal 1° gennaio 2012.
2. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011 restano ferme le procedure e le modalità di pubblicazione del BURC previste dalla *legge regionale 4 settembre 2001, n. 19* (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria) innovate nei contenuti di cui alla presente legge.

Art. 24 *Abrogazioni.*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni con la stessa incompatibili.

L.R. n. 11 del 6 aprile 2011.

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.

2. In particolare, sono abrogati gli *articoli da 50 a 59 e 61* del Titolo III della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria).

Art. 25 *Norma finale.*

1. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione degli atti amministrativi già di competenza degli organi statali sostituisce, a tutti gli effetti, la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nei Bollettini Ufficiali dei Ministeri, nel Foglio annunci legali della Provincia.

Art. 26 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002. Artt. 29-36**Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria**

(...)

TITOLO IV ⁽²⁶⁾**Controlli e Piano operativo****Art. 29**

Ambito di applicazione.

1. Il presente titolo disciplina, in conformità con i principi stabiliti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il controllo di gestione, volto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa della Regione, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

(26) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 3 marzo 2010, n. 193.

Art. 30

Piano Operativo ⁽²⁷⁾.

1. Il Piano operativo, adottato ai sensi del successivo comma, realizza il raccordo tra le funzioni di governo spettanti alla Giunta regionale e le funzioni di gestione attribuite ai Dirigenti per la realizzazione degli obiettivi agli stessi assegnati.

2. Il Piano operativo è adottato dalla Giunta regionale, previa valutazione delle proposte budgetarie elaborate dai Dirigenti, quali titolari dei centri di responsabilità amministrativa, sulla base dei documenti di programmazione della Regione.

3. Il Piano operativo:

a) precisa gli obiettivi di gestione;

b) affida la realizzazione di tali obiettivi ai dirigenti titolari di centri di responsabilità amministrativa;

c) assegna le dotazioni umane e strumentali, nonché le risorse finanziarie, di cui al precedente articolo 10, necessarie per la realizzazione degli obiettivi medesimi.

4. Il Piano operativo realizza i seguenti collegamenti:

a) il collegamento con il bilancio annuale di previsione e con gli atti di programmazione;

b) il collegamento con il documento tecnico, di cui al precedente articolo 10;

c) il collegamento con la struttura organizzativa della Regione attraverso l'assegnazione delle risorse per centri di responsabilità amministrativa.

(27) Con Delib.G.R. 19 gennaio 2009, n. 15 è stato approvato il piano operativo (POA) per l'anno 2009, ai sensi del presente articolo.

Art. 31

Verifica e revisione dei budget e del Piano operativo.

1. I budget dei singoli centri di responsabilità amministrativa sono sottoposti a verifiche periodiche dello stato di avanzamento allo scopo di porre in evidenza, rispetto alle previsioni originarie, gli eventuali scostamenti già intervenuti e gli elementi che possono determinare scostamenti nel prosieguo della gestione. In conseguenza di ciò gli stessi possono essere variati nel corso del periodo di vigenza mediante il processo di revisione.

2. La revisione dei budget dei centri di responsabilità amministrativa deve essere operata in corso d'anno qualora intervengano variazioni di bilancio che comportino l'esigenza di integrare o di modificare gli obiettivi originari rappresentati nei budget stessi.

3. I budget dei centri di responsabilità sottoposti a revisione vengono riadottati e riassegnati ai centri di responsabilità amministrativa dalla Giunta regionale, con conseguente revisione e aggiornamento del Piano operativo.

Art. 32

Rapporto annuale sulla gestione del Piano operativo.

1. Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, la struttura regionale preposta al controllo di gestione predispone per la Giunta regionale il rapporto annuale sulla gestione del Piano operativo e dei relativi budget. Tale rapporto è trasmesso al Consiglio regionale a cura del Presidente della Giunta regionale.
2. Il rapporto contiene il raffronto tra le quantità rappresentate a preventivo nei budget e i risultati conseguiti.

Art. 33

Controllo di gestione.

1. Le componenti del controllo di gestione sono:
 - a) la pianificazione;
 - b) la struttura organizzativa;
 - c) la struttura tecnico-contabile;
 - d) il processo di controllo.
2. Il controllo di gestione è strutturato dal punto di vista organizzativo, tecnico-contabile e di processo in aderenza alla specifica normativa in materia e alle metodologie suggerite dalla tecnica.
3. Nella prima fase di avvio del sistema di controllo di gestione sarà operata l'estensione a tutta la spesa regionale, segnatamente di investimento, della metodologia già in atto per il monitoraggio della

gestione dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari.

Art. 34

Struttura organizzativa del controllo di gestione.

1. La struttura organizzativa del controllo di gestione è costituita dai centri di responsabilità amministrativa e dall'unità organizzativa preposta all'attuazione del processo di controllo di gestione, da individuarsi da parte della Giunta regionale.
 2. L'unità organizzativa preposta al controllo di gestione, cui spetta in particolare la progettazione ed il relativo coordinamento, è individuata sulla base di specifiche e verificate professionalità e può essere assistita da un soggetto esterno da individuarsi con una gara di evidenza pubblica.
-

Art. 35

Struttura tecnico-contabile e processo del controllo di gestione.

1. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione è costituita dall'insieme organizzato degli strumenti informativi che consentono la raccolta, l'analisi e la diffusione delle informazioni per lo svolgimento del processo di controllo di gestione.
2. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione utilizza i dati e le informazioni sistematicamente rilevati dalla contabilità, dalla metodica di budget, nonché da ogni altra parte del sistema informativo regionale che offre flussi informativi significativi per le finalità perseguite.
3. Il processo di controllo di gestione è articolato in modo da favorire il decentramento della funzione presso i centri di responsabilità amministrativa, al fine di rafforzare la cultura dell'autocontrollo, e si basa sulla rilevazione, anche infrannuale, degli scostamenti tra dati di previsione e dati di consuntivo.

L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002. Artt. 29-36
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria

4. Sulla base dei dati e delle informazioni di cui al comma 2, la struttura regionale preposta al controllo di gestione formula annualmente una relazione in accompagnamento al rendiconto generale che:

a) illustra le attività e i risultati delle politiche regionali di settore così come articolate nei documenti di programmazione e rappresentate nel bilancio;

b) esprime la valutazione, sotto il profilo economico e finanziario, delle risultanze annuali della gestione dell'entrata e della spesa.

Art. 36

Requisiti minimi del controllo di gestione.

1. Il Presidente della Giunta regionale, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione stabilisce i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema del controllo di gestione.

(...)